



Fascicolo 2023/06.05/075

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA – Revisione 1 del 21/07/2026 *(Testo coordinato con le modifiche apportate con Provvedimento del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti del 21/07/2026)*

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DI LAVORI AVENTE AD OGGETTO LA CONVERSIONE PARZIALE AD ENERGIE RINNOVABILI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO DI VIA FONTANA - CUP C64J23000040006.

CIG: BC45633F71

Le modifiche apportate – tutte evidenziate con carattere rosso – riguardano:

- Pag. 1: termine di scadenza per la presentazione delle offerte e data della prima sessione telematica di gara;
- Pag. 7, 8 e 9: modificate la tabella 1A delle categorie nelle quali si articola l'appalto, la tabella 1B con gli importi dei lavori, costo manodopera e oneri per la sicurezza da PSC e il codice ATECO delle lavorazioni riconducibili alla nuova categoria prevalente OS28 (mentre il CCNL C011 è rimasto invariato);
- Pag. 13: i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara;
- Pag. 20: introduzione di due ulteriori date per l'effettuazione del sopralluogo e correzione importo contributo ANAC;
- Pag. 30: si è precisato che l'eventuale contratto di avvalimento premiale va inserito nella busta dell'offerta tecnica;
- Pag. 32: importo soggetto a ribasso - Pag. 42: data di aperture offerte da parte della Commissione giudicatrice.

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna – Italia.

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 71 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche Codice).

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice, mediante ribasso su elenco prezzi unitari.

Alla presente procedura si applicherà il meccanismo di inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Tipologia: Appalto pubblico di lavori: CPV: 45310000-3.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera m) dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.

Importo dell'appalto al netto di I.V.A.: Euro 2.147.795,44=.

Responsabile unico del Progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Codice, è l'ing. **Leonelli Luca**, Capo Area Infrastrutture Civili - tel. 0544 482700 e/o 482711 – mail: lleonelli@comune.ravenna.it (provvedimento di incarico p.g. 242813/2023 del 20.11.2023).

Responsabile della fase di affidamento è il dott. Alessandro Brighi Responsabile U.O. Gare e Contratti Pubblici (provvedimento di incarico p.g. 132783/2026 del 19.6.2026).

L'appalto dovrà essere realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura ai sensi del **D.M. Ambiente del 6.06.2012- Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.**

Il RUP nel referto avvio gara ha attestato che il progetto relativo ai lavori da appaltare è soggetto alle disposizioni dei seguenti **CAM (criteri minimi ambientali)**:

- CAM Edilizia DM 24.11.2025 https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/gu_pag84-86-pdf
- CAM Strade DM 5.08.2024 e correttivo del 11.09.2025 https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/gu_23-09-25-pdf
- CAM Illuminazione pubblica DM 27/09/2017 https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/dm_27_09_2017_cam_fornitura_illuminazione_pubblica-pdf

Alla presente procedura si applica il termine di cui al comma 1 lett a) - nove mesi - dell'Allegato I.3 del Dlgs 36/2023.

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL CIG IN BDNCP (PVL): 3.7.2026.

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: IL GIORNO 28.08.2026 ALLE ORE 12:30

DATA E ORA DELLA PRIMA SESSIONE TELEMATICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: IL GIORNO 31.08.2026 ALLE ORE 9:00.

INDICE DEL DISCIPLINARE DI GARA

- PREMESSE
- 1. PIATTAFORMA TELEMATICA
 - 1.1. La piattaforma di approvvigionamento digitale
 - 1.2. Dotazioni tecniche
 - 1.3. Identificazione
- 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
 - 2.1. Documentazione di gara
 - 2.2. Informazioni e chiarimenti
 - 2.3. Comunicazioni
- 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
- 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
- 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
 - 6.1. Requisiti di idoneità professionale per lavori
 - 6.2. Requisiti di qualificazione per i lavori
 - 6.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
 - 6.5. Indicazioni sui requisiti generali e speciali per i lavori nei consorzi di società cooperative (art 65, comma 2 , lett b) del Codice), per consorzi tra imprese artigiane (art 65, comma 2 , lett c) del Codice) e i consorzi stabili (art 65, comma 2 , lett d) del Codice)
- 7. AVVALIMENTO
- 8. SUBAPPALTO
- 9. CLAUSOLE SOCIALI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
- 10. GARANZIA PROVVISORIA
- 11. SOPRALLUOGO
- 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
- 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
 - 13.1. Regole per la presentazione dell'offerta
- 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
- 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
 - 15.1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura
 - 15.1.A. Sottoscrizione
 - 15.2. Dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
 - 15.3. Documentazione in caso di avvalimento
 - 15.4. Documentazione ulteriore per i soggetti associati
- 16. OFFERTA TECNICA
 - 16.1. Indicazioni in merito all'accesso e alla messa a disposizione dell'offerta tecnica
- 17. OFFERTA ECONOMICA
- 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - 18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
 - 18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
 - 18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica-esecutivo
 - 18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi
 - 18.5. Consolidamento della graduatoria
- 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
- 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
- 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
- 22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
- 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
- 25. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
- 26. CODICE DI COMPORTAMENTO
- 27. ACCESSO AGLI ATTI
- 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

PREMESSE

Il Comune di Ravenna - in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 606 del 30.12.2025 (prot. n. 0278353/2025) di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica/esecutivo posto a base di gara, rettificato con le successive Determine n. 1648 del 29.6.2026 (prot. n. 141047/2026) e n. 1828 del 17.7/2026 (prot. n. 157172/2026), nonché delle Determine del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti n. 1695 del 2.7.2026 (prot. n. 144349/2026), (determina a contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Codice) e successiva del 21.7.2026 pubblicate con la documentazione di gara - indice una procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 71 del Codice finalizzata alla conclusione del contratto di appalto in oggetto.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Si puntualizza:

- che ciascuna fase progettuale è stata verificata e validata e con specifico riferimento al progetto di fattibilità tecnica ed economica ed esecutivo da porre a base di gara, la validazione è intervenuta in data 19.12.2025 p.g. n. 0273634/2025 del 22.12.2025;
- che la stima del valore dell'appalto come risulta dal progetto da porre a base di gara è, ai sensi dell'art. 41 comma 13 ed Allegato I.14 del D.Lgs 36/2023, valida e aggiornata al momento della trasmissione del referto di avvio delle procedura di affidamento ed in particolare che il progetto è fondato sul prezzario della Regione Emilia Romagna e Marche aggiornati al 2025 in uso presso il Servizio proponente e che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro così come prescritto dall'art. 41 comma 13 del D.Lgs 36/2023. L'impiego di voci provenienti dal Prezzario Regionale Lavori Pubblici delle Marche 2025 è dovuto alla necessità di inserire minuterie e lavorazioni non presenti nel Prezzario Emilia Romagna e non determinabili in maniera attendibile da analisi prezzi;
- che il progetto relativo ai lavori da appaltare è compreso nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici - Annualità 2026 - CUI L00354730392202300012 - Piano esecutivo di gestione 2026-2028 con p.v. G.C n. 157 del 30/12/2025 è stato approvato ed è conforme agli strumenti urbanistici vigenti od adottati;
- che, come da attestazione della Direzione lavori, resa ai sensi dell'art 1 comma 2 lett a) e b) dell'Allegato II.14 al D.Lgs 36/2023, circa l'effettiva disponibilità e accessibilità dell'area e degli immobili interessati dai lavori, la procedura di individuazione del contraente può essere avviata non sussistendo impedimenti al conseguente avvio dei lavori;
- che il progetto esclude ex-ante i requisiti ed i vincoli del "Do No Significant Harm" (DNSH) che tuttavia sono stati analizzati all'interno dell'elaborato di progetto denominato L191-2023_075- PFTE-E-CAM-R1.pdf;
- che l'appalto, in ragione dell'importo e tipologia dei lavori e delle caratteristiche del mercato di riferimento delle imprese potenzialmente interessate, non abbia interesse transfrontaliero.

Luogo di esecuzione dei lavori: Ravenna, presso la centrale di teleriscaldamento e teleraffrescamento di via Fontana

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di

- partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei seguenti manuali di istruzione per gli operatori economici stessi:
 - dal menu della home page alla pagina "Accesso area riservata", il manuale "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti";
 - dal menu della home page alla pagina "Istruzioni e Manuali", il manuale "Guida alla presentazione di offerte telematiche".

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso la home page del sito internet istituzionale pagina "Bandi e Concorsi" <https://www.comune.ra.it/trasparenza/bandi-concorsi/> tramite comunicazioni ad hoc, od ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) omissis (*necessità di SPID*);

c) avere un **domicilio digitale** presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un **certificato di firma digitale**, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto

- dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sulla Piattaforma - raggiungibile all'indirizzo <https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> - cliccando su "Accedi"

Si precisa che è possibile accedere alla Piattaforma mediante la modalità tradizionale, scegliendo "Accedi con Username e Password" oppure tramite SPID, seguendo le istruzioni indicate nel manuale "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti" presente nella sezione "Accesso area riservata" della stessa Piattaforma. Si fa presente che l'operatore economico già registrato sulla Piattaforma (quindi in possesso di username e password) potrà abilitare una persona fisica (seguendo le indicazioni di cui al paragrafo 3.8 del Manuale) ad operare sulla Piattaforma appalti per l'operatore economico stesso; tale persona fisica potrà entrare nel sistema con il proprio Spid personale. **Tuttavia si segnala di prestare attenzione a tale modalità perché la Piattaforma è strutturata in modo tale da consentire l'abilitazione ad una sola utenza (cioè una sola persona fisica) per ogni operatore economico.**

La registrazione è effettuata a tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di Ravenna. Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presente nel pubblico elenco denominato "Indice nazionale dei domicili digitali" (INI-PEC), di cui all'art. 6 bis e 6 ter del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS (PEC presente nell'elenco presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali), da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione.

Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC diverso dall'indirizzo PEC presente nel registro INI-PEC per l'operatore stesso oppure indichino un indirizzo erraneo o non funzionante oppure ancora indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata:

- si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle notifiche di ricevuta delle proprie offerte e/o comunicazioni e/o delle notifiche delle comunicazioni della stazione appaltante tramite pec indirizzate alla propria casella PEC ufficiale presente nel predetto pubblico elenco denominato "Indice nazionale dei domicili digitali" (INI-PEC).
- il domicilio digitale speciale dell'operatore si intenderà eletto presso l'area comunicazioni della piattaforma;
- tutte le comunicazioni della stazione appaltante si intenderanno quindi giuridicamente valide e vincolanti per gli operatori economici anche con un solo inserimento nell'Area Comunicazioni della piattaforma riferita alla presente procedura con notifica alla casella di posta elettronica inserita dagli operatori economici nella PAD utilizzata dal Comune di Ravenna al momento della registrazione nella stessa.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Si consiglia di ultimare la registrazione alla Piattaforma in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella Piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica di avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area comunicazioni della Piattaforma e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla piattaforma telematica.

Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente le Regole di utilizzo della piattaforma telematica visionabili nelle pagine del Portale dopo la compilazione dei form richiesti per la registrazione.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il **Call Center** tramite:

- Tel. 0422 267755 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30
- mail: service.appalti@maggioli.it
- oppure tramite la sezione del portale "Assistenza tecnica".

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende gli Elaborati Progettuali che compongono il progetto di fattibilità tecnico economica/esecutivo posto a base di gara, ed è disponibile al seguente link:

<https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/MW1biq2tLwCZVmi>

B) il presente **Disciplinare di gara** e relativi allegati, vale a dire:

- **Modello 1 Rev 1**- Istanza di partecipazione alla gara (d'ora in poi **Mod. 1**)
- **Modello 1-bis**_per consorziate indicate (d'ora in poi **Mod. 1-bis**) ;
- **Modello 1-ter**_per Avvalimento (d'ora in poi **Mod. 1-ter**);
- **Documento di Gara Unico Europeo (Mod. 2-DGUE)**
- **Modello 3**_elenco soggetti art 94 co. 3 codice e di cui all'art 85 Dlgs 159/2011, **titolare effettivo e dichiarazione assenza conflitto di interessi** (d'ora in poi **Mod. 3**);
- **Modello 3A** _Eventuali dichiarazioni personali conflitto di interessi (d'ora in poi **Mod. 3A**);
- **Modello 3-bis** _dichiarazioni _illeciti profess. _lett. g) ed h) art. 98 codice, co. 3 codice (d'ora in poi **Mod. 3-bis**);
- **Modello 4** _Offerta economica (d'ora in poi **Mod. 4**);
- **Modello 5** _Offerta relativa ai criteri di valutazione di natura "tabellare" (d'ora in poi **Mod. 5**);
- **Modello 5A Rev 1** – Presentazione del concorrente (d'ora in poi **Mod. 5A**);
- **Modello 6** _Scheda di intervento analogo relativa al criterio di valutazione "E5 - esperienza pregressa su lavori analoghi" (d'ora in poi **Mod. 6**);
- **Modello per l'attestazione dell'assolvimento della imposta di bollo.**

Inoltre la documentazione di gara comprende:

- il **Modello per la giustificazione dei prezzi**, la cui compilazione verrà richiesta all'operatore economico sottoposto a verifica di anomalia dell'offerta
- il **Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici**, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 9.6.2020 (prot. Verb. 243);
- le **Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa** come da manuali disponibili sulla Piattaforma ai link indicati al precedente paragrafo 1.1.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: [bandi di gara e contratti](https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?) accedendo alla PAD mediante il seguente link <https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?> nella sezione Gare e procedure e scrivendo, nei criteri di ricerca, "in corso" nel campo "stato".

Nella sezione dedicata alla presente procedura è altresì presente il link "Altri atti e documenti" per accedere agli atti della procedura pubblicati ai sensi dell'art. 28 del Codice.

2.2 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

È possibile richiedere **chiarimenti e formulare quesiti** sulla presente procedura **esclusivamente tramite la Piattaforma telematica** entro e non oltre **5 (cinque) giorni naturali** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte della stazione appaltante a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, sempre mediante **la Piattaforma telematica**. Si procederà altresì, entro il predetto termine di 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, alla pubblicazione delle richieste di chiarimenti in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale <https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> nella scheda dettaglio della procedura in oggetto alla sezione "Comunicazioni della Stazione appaltante". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del sito istituzionale. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 82/2005, **tramite la PAD** e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente,

gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

E' onere dell'operatore economico verificare che l'indirizzo PEC inserito in PAD in sede di registrazione sia corretto, lo stesso operatore economico si assume pertanto piena responsabilità in caso di mancata notifica automatica della PAD a causa di inserimento di un indirizzo errato (si ribadisce, infatti, che la PAD invia automaticamente una pec all'indirizzo inserito in anagrafica dagli operatori in sede di registrazione).

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Come dettagliatamente previsto nell'art. 1 del Capitolato speciale di appalto, l'oggetto dell'appalto riguarda la **CONVERSIONE PARZIALE AD ENERGIE RINNOVABILI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CENTRALE DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO IN VIA LUIGI FONTANA 91 RAVENNA**, dovranno essere eseguiti lavori di efficientamento della centrale di tele-riscaldamento e tele-raffrescamento **mediante installazione di generatori condensati ad aria, realizzazione di nuova cabina di media tensione e installazione di impianto fotovoltaico a servizio della centrale termo-frigorifera.**

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice, nel rispetto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese, **la stazione appaltante non suddivide l'appalto in lotti** funzionali in quanto si tratta di un unico appalto di lavori che verranno affidati ad una sola impresa per la necessità di programmare ed eseguire tutte le lavorazioni coordinando nel loro insieme tutte le attività che riguardano la centrale di tele-raffrescamento a servizio di più edifici per i quali non dovranno essere interrotti i servizi di climatizzazione.

L'intervento complessivamente si compone delle seguenti prestazioni con i seguenti importi:

Tabella 1A - LAVORAZIONI

Lavorazioni	Cat.	Importo in euro (comprensivo degli oneri sulla sicurezza e dei costi sulla manodopera)	% (sull'importo totale a base di gara)	Indicazioni ai fini della gara		
				Prev. (P) o Scorpor. (S)	Qualif. obbligato ria	Subappaltabilità
Impianti termici e di condizionamento	OS28	760.158,29	35,39 %	Prevalente	SI	subappaltabile nel limite del 49,99 % dell'importo della stessa
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	529.343,69	24,65%	Scorporata	SI	subappaltabile al 100%
Impianti interni, elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	433.398,04	20,18%	Scorporata	SI	subappaltabile al 100%
Edifici civili ed industriali	OG1	424.895,42	19,78	Scorporata	SI	subappaltabile al 100%
TOTALE APPALTO		2.147.795,44				

La suddetta identificazione delle categorie scorporabili **OG9, OS30 e OG1**, sopra riportate è motivata **oltre che dalla circostanza che le stesso sono singolarmente superiori al 10% del valore dell'appalto anche** dall'esigenza di garantire la competenza tecnica e una corretta gestione e realizzazione dell'opera nel suo complesso.

Si precisa che le **lavorazioni ricondotte alle categorie OG10** (Pubblica illuminazione) e **OS10** (Segnaletica stradale) nella tabella indicata all'art. 2 punto 3 del "Capitolato speciale di appalto–parte amministrativa" e nel Riepilogo categorie dell'elaborato "Computo metrico estimativo"- essendo entrambe di importo inferiore sia al 10% dell'importo complessivo dei lavori sia anche inferiori a 150.000 euro e quindi, non configurandosi come categorie scorporabili - **ai fini della qualificazione per la partecipazione alla procedura di affidamento sono state accorpate nella categoria prevalente OS28 (Impianti termici e di condizionamento).**

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 6.2. Per i requisiti di qualificazione si applica l'Allegato II.12 del Codice.

Importi in appalto

Tabella 1B – IMPORTI IN APPALTO

	<i>Importi in euro</i>	a corpo (C)	a misura (M)	TOTALE (T)
1	Importo dei lavori (L)	-	1.810.515,50	1.810.515,50
2	Costi della manodopera	-	323.655,17	323.655,17
3	Costi della sicurezza		13.624,77	13.624,77
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2 + 3)	-	2.147.795,44	2.147.795,44

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad **€ 2.147.795,44=** oltre IVA nei termini di legge, di cui **€ 13.624,77=** per oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso.

L'importo soggetto a ribasso è rappresentato dalla somma degli importi di cui alle righe 1 e 2 della tabella di cui sopra **(€ 1.810.515,50 + € 323.655,17), quindi pari a € 2.134.170,67.**

Tale importo comprende anche i costi della manodopera in quanto anch'essi ribassabili per le motivazioni espresse nella determina a contrarre fatto salvo il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Costi della manodopera.

Ai sensi di quanto indicato dall'art. 41 comma 14 del Codice e come specificato nell'art. 2 del Capitolato speciale di appalto - (d'ora in poi CSA), il costo della manodopera è stimato in complessivi **€ 323.655,17=.**

L'incidenza complessiva del costo della manodopera stimato per l'appalto, come specificato nell'art. 2, punto 2.3 del CSA è pari **al 15,17%** dell'importo complessivo dei lavori **al netto degli oneri della sicurezza.**

Relativamente ai costi della manodopera, in linea con quanto sostenuto dall'ANAC con la Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, si ritiene che l'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale. Tale principio è stato sostenuto dal parere del MIT 19 luglio 2023, n. 2154 e dalle sentenze del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5665 del 9 giugno 2023 e del TAR Toscana n. 120 del 29.1.2024. In particolare secondo i giudici si deduce che il legislatore non ha voluto considerare tali costi fissi e invariabili, prevedendo anzi espressamente la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Recependo quanto sopra, nella disciplina della presente procedura di gara si prevede che i costi della manodopera, seppur sempre quantificati ed indicati separatamente negli atti di gara, devono rientrare nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente dando così la possibilità agli operatori economici di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (art. 41, comma 14 ultimo periodo).

Ciò comporta che la Stazione appaltante ha l'obbligo di procedere, prima dell'aggiudicazione, sempre e comunque, a prescindere dalla valutazione di anomalia dell'offerta, alla verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi (TAR Campania, sez. V, n. 6128 del 7 novembre 2023). In altri termini saranno considerati non ribassabili i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Pertanto, il costo della manodopera indicato dovrà essere tale da garantire – nel contesto dell'organizzazione aziendale degli operatori – i suddetti trattamenti salariali minimi inderogabili.

Ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 2bis del Codice – **ed in espressa deroga a quanto previsto all'art. 2, punto 2.5 del CSA (che sul presente aspetto contiene un evidente refuso che deve intendersi superato da quanto di seguito previsto) – i CCNL applicabili al personale dipendente** impiegato nell'appalto risultano essere:

- per quanto riguarda l'esecuzione delle lavorazioni della **categoria prevalente OS28** - riconducibili al **codice ATECO 43.22.07 Installazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria**: CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (**codice alfanumerico C011**);
- per quanto riguarda l'esecuzione delle lavorazioni delle categorie scorporabili OG9, OS30 ed OG1, essendo singolarmente di importo inferiore al 30% del valore complessivo dell'appalto per le stesse, ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis del d.lgs. 36/2023, non sono stati previsti i rispettivi specifici CCNL applicandosi, quindi, quello della categoria prevalente, **con la seguente precisazione** per le lavorazioni edili riconducibili alla categoria scorporabile **OG1**.

Considerando che le lavorazioni edili (riconducibili alla categoria scorporabile OG1) per la loro specificità si distinguono in modo significativo dalle lavorazioni impiantistiche e che nella prassi vengono eseguite da differenti imprese con differenti specializzazioni e qualifiche che adottano CCNL del *Settore contrattuale*: F-Edilizia e *Sottosettore*: F01-aziende edili, al fine di facilitare la partecipazione degli operatori alla procedura di affidamento **si chiarisce ex ante che la stazione appaltante, anche sulla base di precedenti analisi comparative svolte in recenti appalti, ritiene che i CCNL F012-F015-F018 abbiano tutele economiche e normative**, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato I.01 al codice, **pari o superiori al CCNL C011 e pertanto possano ad esso considerarsi equivalente**.

L'appalto è finanziato:

- per € 600.00,00 da **risorse comunali**;
- per € 2.400.000,00 da **finanziamento PR-FESR** (come da bando di Delibera di Giunta Regionale n. 825 del 22/05/2023).

3.5 DURATA

Ai sensi dell'art. 10 del CSA, il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in **548 giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo predetto è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

3.6 REVISIONE PREZZI

Per quanto concerne la disciplina della revisione dei prezzi si applicano le disposizioni dell'art. 2 bis del Capitolato speciale di appalto.

3.7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 28 del CSA "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia", le modifiche e varianti in corso d'opera sono ammesse esclusivamente quando ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In questo caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'Allegato II.18 art.21 D.Lgs. 36/2023.

Premio di accelerazione

Ai sensi dell'art. 126, comma 2 del Codice se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente sarà riconosciuto un premio di accelerazione nei limiti, termini e modalità previsti dalla suddetta norma e dall'art. 12 ter del Capitolato speciale di appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio

concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) ed e), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate (art. 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice) è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di **rilevanti indizi** tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 2 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (**di seguito: FVOE**) salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 22.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici **acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Requisiti generali

I requisiti generali di cui agli articoli che vanno dal 94 al 98 del Codice devono essere posseduti come segue. In caso di operatori

di cui al secondo comma dell'art. 65, del d.lgs. 36/2023:

- lettera **a)**: dagli operatori stessi,
- lettere **b) e c)**: dai consorzi e dalle sole consorziate indicate per l'esecuzione (art. 67, comma 3, primo periodo, del codice),
- lettera **d)** (art. 67, comma 3, primo periodo, del codice):
 - nel caso in cui il consorzio stabile esegua i lavori con la propria struttura senza designare consorziate esecutrici: dal consorzio stabile e dalle consorziate che prestano/forniscono i requisiti speciali (art. 67, comma 3, primo periodo, del codice),
 - nel caso in cui il consorzio stabile esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara: dal consorzio stabile, dalle consorziate esecutrici e, nel caso in cui queste ultime acquisiscano i requisiti speciali tramite avalimento (ex art. 67, comma 1, lettera c) ultimo periodo del codice), anche dalle ausiliarie che prestano i requisiti speciali,
- lettere **e), f), g)** ed **h)** da ciascuna impresa/soggetto del raggruppamento, consorzio ordinario, aderente alla rete o GEIE. Qualora uno di questi ultimi soggetti sia un consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato secondo comma dell'art. 65 del codice per lo stesso vale quanto sopra indicato per questa tipologia giuridica di soggetti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli **articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure** (c.d. self cleaning) **sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.**

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico **indica nel DGUE** la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici che eseguiranno le prestazioni di cui all'art. 1 comma 53 lett f, g, i-quater della legge 190/2012 devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011. Con riferimento alla presente procedura ci si riferisce in particolare al **patto di integrità/protocollo di legalità** approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 9.6.2020 (prot. Verb. 243), messo a disposizione tra la documentazione di gara di cui al punto 2.1 del presente disciplinare.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti** che, al momento della presentazione dell'offerta, **non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, **unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero**, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si evidenzia in proposito che il decreto del 29 marzo 2022, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e a Famiglia pubblicato sul sito internet del Ministero in data 17/5/2022, come da comunicato del 28/5/2022 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 124 del 28.05.2022, ha definito le modalità e le tempistiche per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.

Tenuto conto di quanto previsto dal Parere MIMS 15 giugno 2022, n. 1366, si precisa che anche le eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese ausiliarie (rispettivamente in caso di consorzi o in caso di avvalimento) debbano presentare il rapporto periodico riferito alla propria azienda, atteso che secondo giurisprudenza costante, il possesso dei requisiti generali di partecipazione è richiesto anche in capo alle stesse.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la **relazione** di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice (*relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile*).

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (QUALIFICAZIONE)

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 22 e la consultazione del Casellario Imprese presso il sito ANAC.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 6.1 e 6.2 a decorrere dalla data di presentazione delle relative offerte entro il termine perentorio stabilito nel presente disciplinare per la presentazione delle stesse.

Si precisa che ai sensi dell'art 100 comma 4 del Codice il possesso di attestazione di qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di ordine speciale.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a. Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE e/o consultazione della banca dati Telemaco per gli operatori stabiliti in Italia. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b. "Patente a crediti", ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 81/2008, così come modificato dall'art. 29 del D.L. 19/2024 c.d. decreto PNNR-quater (convertito con modificazioni della L. 56/2024).

E' richiesto il possesso della "patente a crediti" da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/2008.

La mancanza del possesso della "patente a crediti" da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) è **motivo di esclusione** dalla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 15 del predetto D.LGS. 81/2008, **sono escluse dalla dimostrazione del possesso della "patente a crediti"** le imprese che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le **imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (D.LGS. n. 36 del 2023).**

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 27 del D.LGS. 81/2008. Tale possesso deve essere autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Si puntualizza gli operatori economici privi di attestazione SOA con classifica pari o superiore alla III dovranno possedere e dichiarare il **possesso della patente a crediti o, in alternativa, dichiarare che alla data di presentazione della propria istanza di partecipazione è stata inoltrata, ai sensi di legge, la richiesta per l'ottenimento dell'attestato della patente stessa all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).**

Tali dichiarazioni devono essere fatte preferibilmente **tramite il Mod. 1** – istanza di partecipazione ed eventualmente, qualora vi siano delle consorziate indicate come esecutrici dai consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) c) e d), **tramite il Mod. 1-bis** – dichiarazioni per le consorziate indicate.

In ogni caso la stazione appaltante considererà il possesso della patente a crediti come requisito necessario per addivenire all'aggiudicazione e pertanto l'aggiudicatario dovrà in ogni caso disporre della patente a crediti entro il termine previsto nel disciplinare di gara per addivenire all'aggiudicazione.

6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le seguenti qualificazioni sono richieste a pena di esclusione.

a) Per quanto riguarda la categoria prevalente OS28:

- si richiede il possesso di attestazione SOA rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice **la qualificazione nella Cat. OS28 con classifica adeguata ai lavori da assumere. Trattandosi di categoria prevalente, per la dimostrazione del relativo requisito, non è ammesso il subappalto qualificatorio.**

b) Per quanto riguarda le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OG9, OS30 e OG1:

- **si richiede il possesso di attestazione SOA** rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, **che documenti** ai sensi dell'Allegato II.12 al Codice, **la qualificazione nelle suddette categorie OG9, OS30 e OG1, con classifica adeguata ai rispettivi lavori come indicati nella tabella 1A del precedente paragrafo 3 del presente disciplinare di gara.**

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari le classifiche di qualificazione nelle suddette categorie dovranno essere possedute dai singoli soggetti della compagne plurisoggettiva in ragione delle rispettive quote parti di lavori da ciascuno assunte ed eseguite in caso di aggiudicazione.

Le suddette categorie OG9, OS30 e OG1 sono state qualificate come **scorporabili** in considerazione sia della circostanza che ciascuna di esse è singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto sia per la specificità delle lavorazioni che le caratterizzano che richiedono qualificazioni specifiche e pertinenti. Inoltre, in coerenza con il parere del MIT n. 3255 del 30.1.2025, tali categorie scorporabili sono tutte considerate **a qualificazione obbligatoria.**

Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti **non in possesso di adeguata qualificazione SOA in una o più delle suddette categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, devono, pena l'esclusione:**

- **possedere una qualificazione nella categoria prevalente con classifica adeguata** a coprire anche l'importo della/e suddetta/e categoria/e scorporata/e per la quale sono sprovvisti di idonea qualifica, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'allegato II.12 al codice;
- **indicare la volontà di subappaltare** la/e lavorazioni della/e categoria/e scorporata/e per la quale sono sprovvisti di idonea qualificazione SOA.

Sono considerate inammissibili le offerte che ricadono nelle fattispecie di cui all'art. 70, comma 4, del Codice.

6.3 omissis

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI

IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo **65, comma 2, lettera e), f) g) ed h)** del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al **punto 6.1, lett. a)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla patente a crediti di cui di cui al **punto 6.1, lett. b)**, fatti salvi i casi di cui all'art. 27, commi 1 e 15 del D.LGS. 81/2008, deve essere posseduto da ciascuna impresa/soggetto del raggruppamento, consorzio ordinario, aderente alla rete o GEIE. Qualora uno di questi ultimi soggetti sia un consorzio di cui alle lettere b), c) e d) del citato secondo comma dell'art. 65 del codice per gli stessi vale quanto di seguito indicato al successivo paragrafo 6.5 per questa tipologia giuridica di soggetti.

Requisiti di qualificazione

I requisiti relativi alla qualificazione di cui al **punto 6.2** devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati.

- ai sensi dell'**articolo 68 comma 11** del Codice i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, **ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del Codice.**
- **essendo l'appalto in oggetto complessivamente superiore a 150.000 euro**, ai sensi dell'art. 100 co. 4, primo periodo del Codice la qualificazione deve in ogni caso essere dimostrata esclusivamente tramite **possesso di adeguata attestazione SOA** - rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità **sia per la categoria prevalente che per le categorie scorporate.**

Quindi per **le categorie scorporate OG9, OS30 e OG1**, in ogni caso **non è ammessa la qualificazione ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice** anche se la quota di lavorazioni assunta fosse inferiore a 150.000,00 euro in quanto l'importo complessivo dell'appalto è maggiore di 150.000 euro (similmente a quanto si richiede per i RTI di tipo orizzontale per i quali, anche se qualche impresa del RTI stesso assumesse una quota inferiore a 150.000 euro, essendo l'importo complessivo superiore a 150.000 euro ciascuna impresa del RTI dovrà essere, pena l'esclusione, in possesso di attestato SOA nella categoria che eseguirà con classifica adeguata ai lavori da assumere).

- ai sensi dell'articolo **30 comma 2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023**, per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h) (GEIE), del codice, **le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.** I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Si ricorda che ai sensi dell'**articolo 2 dell'Allegato II.12** la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di **un quinto**; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Si puntualizza che nel presente disciplinare di gara viene disapplicato quanto previsto nell'art. 2, comma 2, ultimo periodo dell'Allegato II.12 del Codice, secondo il quale nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio del c.d. "incremento del quinto" non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dello stesso Allegato II.12 del Codice. Ciò in accoglimento del principio espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 marzo 2024, n. 2227 che, sulla scia della Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20, e della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, 10/07/2023, pubblicata il 7/3/2024, nr. 6741, rileva come effettivamente il beneficio del c.d. "incremento del quinto" – ancorché formalmente escluso dalla norma regolamentare vigente – debba ormai poter essere utilizzato anche dalla mandataria senza alcuna limitazione, alla luce della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2022 (C-642/2020), ove si afferma che "l'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale (art. 83, comma 8, III periodo, del D.lgs. 50/2016 n.d.r.) secondo la quale l'impresa mandataria di un raggruppamento

di operatori economici partecipante a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico deve possedere i requisiti previsti nel bando di gara ed eseguire le prestazioni di tale appalto in misura maggioritaria”.

Pertanto, nel caso di partecipazione di imprese raggruppate, ai fini della dimostrazione del requisito minimo di partecipazione per l'esecuzione dei lavori, la mandataria può avvalersi del c.d. “incremento del quinto” che prevede che le singole imprese possono partecipare ed eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si puntualizza altresì che è consentito ai concorrenti singoli o raggruppati di avvantaggiarsi dell'incremento premiale del quinto sull'importo delle **categorie scorporate OG9, OS30 e OG1 anche nel caso in cui queste ultime siano acquisite in avvalimento (vedi CdS, V, 26 maggio 2023, n. 5203).**

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI SOCIETÀ COOPERATIVE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA B) DEL CODICE) PER CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ART 65, COMMA 2 , LETTERA C) DEL CODICE) E I CONSORZI STABILI (ART 45, COMMA 2, LETTERA D) DEL CODICE).

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al **punto 6.1, lett. a)** e il requisito relativo alla patente a crediti di cui di cui al **punto 6.1, lett. b)** (fatti salvi i casi di cui all'art. 27, commi 1 e 15 del D.LGS. 81/2008), deve essere posseduto – ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 3, ultimo periodo del codice - come segue.

In caso di operatori di cui al secondo comma dell'art. 65, del d.lgs. 36/2023:

- lettere b) e c): dai consorziati indicati per l'esecuzione,
- lettera d): dal consorzio stabile stesso nel caso esegua i lavori con la propria struttura senza designare consorziate esecutrici mentre, qualora esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, deve essere posseduto da queste ultime.

Requisiti di qualificazione

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice **il possesso delle idonee attestazioni SOA in corso di validità è richiesto:**

- per i *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro* [art. 65, comma 2, lettera b)] e per i *consorzi tra imprese artigiane* [art. 65, comma 2, lettera c)] con le modalità di cui all'art. 67, comma 5, del Codice e pertanto l'attestazione SOA richiesta al precedente paragrafo 6.2 deve essere posseduta dai consorzi stessi.

- per i *consorzi stabili* [art. 65, comma 2, lettera d)] con le modalità specificate all'art. 67, comma 1, lettere b) e c) del Codice e quindi:

- se il consorzio stabile dichiara di eseguire i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le consorziate esecutrici, dovrà possedere l'attestazione SOA nella categoria richiesta con le modalità specificate all'art. 67, comma 1, lettera b) del Codice e, quindi, cumulando quella posseduta in proprio con quella posseduta dalle imprese consorziate.
- se il consorzio stabile dichiara di eseguire i lavori tramite consorziate esecutrici indicate in sede di gara, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c) del Codice, l'attestazioni SOA nella categoria richiesta deve essere posseduta e comprovata da queste ultime in proprio, ovvero anche mediante avvalimento, ai sensi dell'art. 104 del Codice.

Per tutti i casi sopra disciplinati si ribadisce che i requisiti da dimostrarsi da parte del consorzio o delle consorziate esecutrici tramite attestazione SOA non possono, in alternativa, essere dimostrate ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice anche se la categoria scorporata e/o le quote di lavorazioni assunte (dal consorzio o dalle consorziate esecutrici) fosse inferiore a 150.000,00 in quanto, essendo l'importo totale dell'appalto maggiore a 150.000 euro si applica il regime qualificatorio di cui all'art. 100, comma 4, del Codice.

7 . AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, **pena l'esclusione di entrambi i soggetti**, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale (art. 104 co 12 del Codice).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6.1 lett. a e b, relativi alla iscrizione alla Camera di Commercio (art. 104 co.3 del Codice) ed al possesso della "Patente a crediti", ai sensi dell'art. 27 del D.LGS. 81/2008, così come modificato dall'art. 29 del D.L. 19/2024.

L'impresa ausiliaria deve:

- a.i. possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- a.ii. possedere i requisiti i di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- a.iii. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione (DGUE e Mod. 1 ter).

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro **10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Con specifico riferimento all'avvalimento premiale si precisa che la Commissione giudicatrice valuterà il contenuto del contratto di avvalimento al fine di stabilire l'effettiva e concreta capacità dell'appaltatore di eseguire i lavori/servizi, come risultanti dall'offerta tecnica, alla luce dell'efficacia ed effettiva ripercussione dell'ausilio ottenuto con avvalimento.

Con riferimento all'offerta tecnica rappresentata dal possesso della **Certificazione di parità di genere (criterio E4)**, in analogia a quanto a suo tempo assunto dalla giurisprudenza in merito alla certificazione di qualità, il contratto di avvalimento potrà essere ritenuto idoneo a conseguire la valutazione premiale solo nel caso in cui sia evidente che l'ausiliaria assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, ha permesso all'ausiliaria il conseguimento della certificazione di parità di genere.

In considerazione della circostanza che la stazione appaltante per l'ottenimento del co-finanziamento del presente appalto a valere sul FESR Emilia Romagna 2021-2027 nell'ambito della "Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile – Atuss", si è impegnata ad aggiudicare l'appalto a soggetti in possesso di un sistema certificato di gestione ambientale (Registrazione EMAS e/o ISO 14001), **non è consentito per i criteri E1 – Registrazione Emas ed E2 - Certificazione ambientale ISO 14001, l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento premiale dovendosi ricondurre il possesso della Registrazione e/o Certificazione di cui trattasi direttamente all'appaltatore.**

8. SUBAPPALTO

Si applica l'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonchè la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente.

Il subappalto, richiamato quanto previsto dall'art. 119 comma 1 del Codice, è infatti ammesso, con riferimento alle lavorazioni ricondotte alla categoria prevalente, nel limite del 49,99 % dell'importo della stessa.

Si precisa che – anche in ossequio al principio della tassatività delle cause di esclusione - l'eventuale indicazione, all'atto dell'offerta, di percentuali e/o quote di lavorazioni superiori al suddetto limite non comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara fermo restando che il subappalto, nella fase di esecuzione delle opere, potrà essere autorizzato esclusivamente entro il suddetto limite indicato (T.A.R. Lazio, Roma, V, 28 novembre 2022, n. 15856).

L'operatore economico dovrà indicare in sede di offerta (preferibilmente nel Mod. 1), se intende rispettare la soglia non inferiore 20 per cento delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese oppure, in alternativa, se non intende rispettare tale quota indicando, in tal caso, la quota in percentuale inferiore al 20% delle prestazioni che subappalterà alle piccole e medio imprese specificando contestualmente le ragioni a giustificazione di tale scelta (*in relazione all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento*), senza dover indicare, stante l'applicabilità del normale regime del subappalto, le imprese future affidatarie.

Non sono previste altre limitazioni specifiche ai sensi dell'art. 119, comma 2, terzo periodo del Codice stesso.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, co. 17, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) e dell'art. 36, comma 11 del CSA, non vi sono prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (**cd. subappalto a cascata**).

Ai sensi dell'art. 119, co. 17, ultimo periodo del Codice, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dallo stesso art. 119 e da altri articoli del codice in tema di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 12 del Codice e dell'art. 36, comma 10, secondo periodo del CSA, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle della categoria prevalente o della categoria scorporabile (art. 11, commi 2 o 2bis del Codice).

In caso di subappalto il possesso della **"Patente a crediti"**, ai sensi dell'art. 27 del D.LGS. 81/2008 così come modificato dall'art. 29 del D.L. 19/2024, verrà richiesto al subappaltatore al momento della autorizzazione allo stesso subappalto.

Le dichiarazioni relative al subappalto devono essere riportate nel DGUE e/o preferibilmente nel Modello 1 – Istanza di partecipazione alla gara.

9. CLAUSOLE SOCIALI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Clausole sociali.

9.A L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Gli operatori economici partecipanti alla procedura e l'aggiudicatario dovranno rispettare i requisiti necessari all'ammissione di cui all'art. 1, comma 1 (così come previsto nel precedente paragrafo 5 del disciplinare di gara) e di cui all'art. 1 comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice come di seguito indicato.

9.B Omissis (obbligo di riassorbimento del personale)

L'operatore economico aggiudicatario, **in sede di esecuzione del contratto**, dovrà rispettare le seguenti condizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato II.3 al Codice:

9.C Con riferimento a quanto previsto dal *comma 4* dello stesso allegato II.3, il concorrente si impegna, **a pena di esclusione**, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al **30 per cento** delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al **30 per cento** delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (**Adozione delle linee guida** volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle **linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice**].

9.D Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 1 dello stesso allegato II.3:

- gli operatori economici che occupano un **numero superiore a cinquanta dipendenti 50 (=cinquanta)**, sono tenuti alla redazione

del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producendo, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Tale copia dell'ultimo rapporto redatto, unitamente alla attestazione dell'avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, va inserita, **ove non sia già presente, nel FVOE.**

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 dello stesso allegato II.3:

- gli operatori economici che occupano un **numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 50 (=cinquanta)**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro 6 (=sei) mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Gli operatori economici che occupano un **numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, sono tenuti, entro 6 (=sei) mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri **eventuali sanzioni e provvedimenti** imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

9. E - Vincoli esecutivi e particolari condizioni di appalto.

Per l'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesto che gli operatori economici, in sede di presentazione dell'offerta, dichiarino espressamente ed irrevocabilmente di accettare, oltre a quanto previsto dal Capitolato speciale di appalto, anche i seguenti requisiti particolari:

- **l'accettazione dell'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza** ai sensi dell'articolo 17 comma 9 del D.lgs 36/2023. In virtù dell'art 18 comma 3 lett d) del Codice alla presente procedura non si applica il termine di cd "stand still" di cui al comma 3 del medesimo articolo, in caso di mancata disponibilità alla stipula, l'aggiudicatario incorrerà in grave responsabilità precontrattuale, con possibile revoca dell'aggiudicazione in danno;

- i vincoli previsti dagli artt. 8-bis, 11-bis, 11-ter e 47 e 47-bis del CSA;

- **di accettare** la condizione per cui la **responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali** eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, **rimane totalmente a carico dell'appaltatore** e che rimangono a capo dell'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che le previsioni di cui al presente punto verranno inserite nel contratto di appalto.

- di prendere visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, **i chiarimenti (quesiti/risposte)** resi disponibili mediante la piattaforma;

- **di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara**, ribadendo di non avere riserva alcuna in ordine alla eseguibilità dei lavori in appalto.

- *(solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- di accettare che per eseguire le lavorazioni sotto indicate **è richiesto il possesso delle seguenti abilitazioni:**

LAVORAZIONI	Abilitazioni possedute per il contraente di cui al Decreto n. 37/08
-------------	---

Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica	D.M. 37/2008 art. 1 c. 2 let. a)
Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere	D.M. 37/2008 art. 1 c. 2 let. b)
Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura	D.M. 37/2008 art. 1 c. 2 let. c)
	Patentino F-Gas (DPR 146/2018)

- di aver presa completa conoscenza della circostanza che nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti **attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012** quali:

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti).

Qualora le suddette prestazioni lavorative previste dall'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, siano affidate in subappalto e/o tramite sub contratto, l'appaltatore dovrà indicare, prima della loro esecuzione, chi eseguirà le prestazioni medesime.

Per tutti i contratti o subcontratti che prevedano lavorazioni per le quali l'art. 1 comma 53 della legge 190/2021 richiede l'iscrizione alla white list, prima del deposito del contratto di subappalto o della comunicazione dei sub-contratti che non sono subappalti, è obbligo dimostrare l'iscrizione del subappaltatore alla white list;

Inoltre gli operatori economici dovranno accettare che :

- ai fini del rispetto dei principi del DNSH, in sede di partecipazione al bando ATUSS l'Amministrazione Proponente (Comune di Ravenna) ha di chiarato quanto segue: "il Proponente si impegna in fase di domanda ad aggiudicare i lavori ad imprese che possiedono direttamente o per il tramite degli appaltatori un Sistema di Gestione Ambientale EMAS o ISO 14001";

- ai fini del rispetto del Decreto sui requisiti minimi ambientali, l'aggiudicatario dovrà accettare espressamente i contenuti, gli obblighi e gli adempimenti previsti nell'elaborato di progetto L191-2023_075- PFTE-E-CAM-R1;

- il termine consegna documentazione cam impresa (Relazione, PAC, PGR, nomina esperto CAM): entro 15 giorni dall'affidamento;

- il termine per l'inizio lavori: 01/10/2026;

- il termine per la fine dei lavori: 31/12/2027 (compreso collaudo funzionale a carico dell'impresa).

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53 del Codice la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice.

11. SOPRALLUOGO

11.1. Si richiede ai concorrenti, **a pena di esclusione**, di effettuare un **sopralluogo obbligatorio** nei luoghi oggetto di intervento, in quanto, come motivato dal RUP nel referto avvio gara "il sopralluogo permette di valutare compiutamente la cantierizzazione e lo stato degli immobili soggetti a lavorazioni. Vista l'impossibilità di eseguire interruzioni dei servizi e di fornitura elettrica e di climatizzazione, alimentati dalla centrale di teleriscaldamento e teleraffrescamento, è necessario visionare tutti gli apparati impiantistici presenti".

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal:

- titolare o rappresentante legale dell'impresa di costruzioni, come risultante da certificato CCIAA;

- direttore tecnico, come risultante da certificato CCIAA;

- dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa di costruzioni;

- soggetto diverso munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa di costruzioni e che contempli tra l'altro la specifica attività di effettuazione sopralluoghi per la partecipazione agli appalti pubblici.

Si puntualizza che per dipendente munito di delega e/o procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa si intenderà il soggetto con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato. Non saranno riconosciute valide altre tipologie di rapporto quali lavoratori occasionali temporanei con incarichi di lavoro autonomo o titolari di voucher.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può, relativamente al presente appalto, ricevere l'incarico da più concorrenti. Il soggetto che abbia delega/procura da più operatori economici potrà effettuare il sopralluogo richiesto per la

presente gara solo per uno di essi.

Il sopralluogo dovrà tassativamente avvenire con l'assistenza di un dipendente del Comune ed **esclusivamente in una delle seguenti giornate:**

- 21.7.2026;
- 22.7.2026
- 28.7.2026;
- 30.7.2026;
- 04.8.2026;
- 06.8.2026;

La visita deve essere **prenotata tassativamente entro e non oltre le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente a quello stabilito per il sopralluogo**, per informazioni inerenti alla prenotazione occorre rivolgersi all'Ufficio di Staff del Dirigente, tel. 0544 482711-2 e confermare la visita alla seguente email: amministrativoedilizia@comune.ravenna.it

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

11.2. In caso di **consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice**, il sopralluogo deve essere effettuato:

- dal consorzio;

oppure

- su delega del consorzio, da parte di almeno una delle consorziate che in fase di gara saranno indicate per l'esecuzione.

Relativamente ai sopralluoghi in caso di R.T.I. o consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del codice, i soggetti persone fisiche delle imprese del R.T.I. o del consorzio o delle consorziate che possono effettuare il sopralluogo, sono le stesse indicate al precedente punto 11.1, con riferimento alle imprese singole. Quindi nel caso il sopralluogo venga effettuato da un dipendente della consorzata indicata questi si dovrà presentare con entrambe le deleghe (quella con cui il consorzio delega l'esecutrice al sopralluogo e quella del legale rappresentante dell'esecutrice con cui viene delegato il proprio dipendente)

In caso di R.T.I. costituito o costituendo il sopralluogo deve essere effettuato:

- dalla mandataria

oppure

- da parte di almeno un'impresa mandante del R.T.I. purché le sia stata rilasciata regolare delega dalla mandataria. L'esecuzione del sopralluogo da parte dell'impresa mandante in assenza della delega previamente rilasciata dalla mandataria del futuro raggruppamento, rappresenta una carenza dell'offerta e del suo contenuto, come tale insanabile, dando pertanto luogo alla **esclusione dalla gara.**

L'adempimento verrà verificato d'ufficio in seduta di gara mediante consultazione dall'elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tenuto dalla stazione appaltante stessa.

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il punto di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo, sarà comunicato dal Servizio al momento della prenotazione del sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' A.N.A.C.

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00= (euro centosessantacinque/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 **ed allegano la ricevuta ai documenti di gara.**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. **In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.**

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 7.8.2026 a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto **anche in presenza di una sola offerta presentata purché tale offerta risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza** (si veda art. 69 del R.D. n. 827/1924 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e T.A.R. Napoli, sez. I, n. 3258 del 20 maggio 2024).

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sulla Piattaforma dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nella Piattaforma stessa (per un singolo upload di file il limite è di 50 MB mentre per tutti gli allegati della busta è di 2000 MB).

In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.

Si precisa che la Piattaforma, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata: gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite la PAD, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione/profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo. Nel caso gli operatori economici non ricevessero conferma del numero di protocollo, prima di contattare il call center ai numeri indicati al paragrafo 1.3 si consiglia di verificare sul sito internet del Comune che non ci siano temporanei problemi del software di gestione documentale- protocollazione, tali notizie sono consultabili, qualora esistenti, al seguente link: https://appalti.comune.ra.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_news.wp?_csrf=DRMN2HIRURLHMHZY3E9M6YXW2LBLEU1U

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata 'Forma di partecipazione' dovrà indicare 'Sì' al quesito "L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?" e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento. L'Operatore economico indicato **come mandatario/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella PAD**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

Le dichiarazioni di cui al successivo paragrafo 15 sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che **sono sanabili**:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili,
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria (ove richiesta), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e **comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta** risultante dall'apposizione di marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa; pertanto, la mera firma digitale non è ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione. La prova inerente la certezza della data è a carico dell'offerente;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria e/o l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria (ove richiesta dal disciplinare di gara) che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1;
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 (art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice) e, per i concorrenti che occupano **oltre 50 (=cinquanta) dipendenti**, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, **purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte** (art. 1, comma 1 e dell'Allegato II.3 al Codice);
- l'omesso **impegno ad assicurare**, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare (art. 1, comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice);
- l'omessa indicazione delle quote di lavorazioni assegnate alle consorziate esecutrici indicate dai consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice.
- l'omessa dichiarazione del possesso della "patente a crediti", citata al paragrafo 6.1 lett. b) del bando-disciplinare di

gara, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria (qualora richiesta) da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un **termine di 5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione **(Mod. 1)**
- 2) modello per le consorziate indicate **(Mod. 1-bis)** *(eventuale)*;
- 3) modello per ausiliaria in caso di avvalimento **(Mod. 1-ter)** *(eventuale)*;
- 4) **DGUE**;
- 5) dichiarazione relativa all'identificazione dei soggetti di cui all'art 94 comma 3 del codice, art 85 Dlgs 159/2011, **titolare effettivo nonché dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (Mod. 3) ed eventuali dichiarazioni personali conflitto di interessi (Mod. 3A)**;
- 6) **Modello 3A _Eventuali dichiarazioni personali conflitto di interessi (d'ora in poi Mod. 3A)**;
- 7) modello per la dichiarazione degli illeciti professionali di cui alle lett. g) ed h) art. 98 codice **(Mod. 3-bis)** *(eventuale)*
- 8) **procura** *(eventuale)*;
- 9) **documentazione** in caso di avvalimento di cui al punto 15.3 *(eventuale)*;
- 10) **documentazione** per i soggetti associati di cui al punto 15.4 *(eventuale)*;
- 11) **attestazione** del pagamento all'ANAC del contributo per la partecipazione alla gara di cui al precedente paragrafo 12;
- 12) **documentazione** attestante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo;
- 13) **documento** che attesta l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio;
- 14) *omissis* (garanzia provvisoria);
- 15) *[solo nel caso in cui l'operatore economico non l'abbia già inserito nel FVOE]* per gli operatori economici che occupano oltre 50 (=cinquanta) dipendenti: **copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, **unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità** ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità così come previsto all'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 al Codice (successivo paragrafo 15.1 al lett. f.4)

Si invitano gli operatori economici a non inserire nella documentazione di cui al presente paragrafo 15 dati personali non espressamente richiesti in quanto ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. 36/2023 gli atti prodotti possono essere acquisiti e/o visibili tramite la PAD ad altri operatori partecipanti.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato **Mod. 1- domanda di partecipazione**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause automatiche di esclusione** di cui all'**articolo 94 commi 1 e 2** del Codice sono rese dall'operatore economico **in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3** (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno del **Mod. 3**).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **cause non automatiche di esclusione** di cui all'**articolo 98, comma 3, lettere g) ed h)** del Codice sono rese dall'operatore economico **in relazione ai soggetti di cui al punto precedente** (i cui dati identificativi sono richiesti all'interno del **Mod. 3**).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle **altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico**.

Con riferimento alle **cause di esclusione (non automatiche)** di cui all'**articolo 95** del Codice, il concorrente **dichiara**:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/spedizione lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Le dichiarazioni di cui sopra riferite alle cause di esclusione non automatica (artt. 95 comma 1 e 98 del Codice) devono essere fornite mediante compilazione: della **parte III sezione C del DGUE** di cui all'art. 91 del Codice messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e dell'eventuale **Mod. 3-bis *illeciti professionali gravi*** di cui all'art. 98, comma 3 lettere g) ed h) del codice predisposto dalla stazione appaltante, ovvero mediante specifici allegati predisposti dall'operatore economico. In particolare, tramite i predetti documenti (DGUE, Mod. 3-bis ovvero specifici allegati), **sarà onere dell'operatore economico riportare tutti gli eventuali elementi dai quali desumere la sussistenza dell'illecito professionale (art 98 c. 3 del Codice)** ed in specifico:

- a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- b) condotta dell'operatore che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;
- f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando/spedizione della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione);
- g) contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 (*indicati nel Mod. 3*) di **taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94**;
- h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, (*indicati nel Mod. 3*), **di taluno dei seguenti reati consumati**:
 - 1. abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2. bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3. i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e

seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4. i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
5. i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Si precisa che con riferimento alle fattispecie degli **illeciti professionali gravi di cui all'art. 98, comma 3 lettere g) ed h) del codice** si richiede agli operatori economici di utilizzare **preferibilmente il Mod. 3-bis** predisposto dalla stazione appaltante, **al fine di consentire alla stessa una più agevole gestione dei dati personali potenzialmente rinvenibili in tali dichiarazioni meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi della vigente normativa.**

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non **risultino nel FVOE**, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 96 comma 14 del Codice l'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98 del Codice.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

In caso di consorzi stabili [art. 65, comma 2, lettera d)], il possesso delle idonee attestazioni SOA in corso di validità è richiesto con le modalità specificate all'art. 67, comma 1, lettere b) e c) del Codice. Pertanto il consorzio stabile che esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara - al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica dei requisiti posseduti da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 - dovrà anche specificare in sede di offerta le lavorazioni che saranno eseguite da ogni singola consorziata indicata per l'esecuzione specificando altresì la categoria (prevalente e/o scorporabile) e relativi importi/quantità, delle lavorazioni rispettivamente assunti da ciascuna consorziata.

Nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente dichiara, anche mediante compilazione del **Mod. 3**:

- i dati identificativi (*nome, cognome, codice fiscale e carica rivestita*) dei soggetti di cui all'**art. 94, comma 3, del Codice** **ivi incluso l'amministratore di fatto**, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; i dati identificativi dei **soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011** e, parimenti a quanto previsto per gli appalti PNRR, PNC o FINANZIATI con FESR o FSC, i dati identificativi del titolare effettivo;

Nella domanda di partecipazione alla gara il concorrente DICHIARA mediante la compilazione del **Mod. 1**:

- a) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, **INSERISCE nel FVOE e/o allega idonea documentazione** che dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

b1) [solo per gli operatori economici non in possesso di attestazione SOA con classifica pari o superiore alla III]

- di essere in possesso della "patente a crediti" ai sensi dell'art. 27 del D.LGS. 81/2008, così come modificato dall'art. 29 del D.L. 19/2024, convertito con modificazioni della L. 56/2024 (*per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana*),

oppure, in alternativa

- di aver inoltrato richiesta all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), anteriormente alla data di presentazione della

propria istanza di partecipazione, per l'ottenimento dell'attestato della stessa patente a crediti.

c) di applicare i CCNL indicati dalla stazione appaltante o altri CCNL equivalenti, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 e che quest'ultimi essendo equivalenti, assicurano le medesime tutele, economiche e normative ai lavoratori di quelli indicati dalla stazione appaltante, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 36/2023 ed in specifico dall'art 11 e dall'Allegato I.01.

Si precisa che, se l'operatore economico non esegue le lavorazioni della categoria scorporabile OS28, in quanto le subappalta interamente, sarà tenuto a produrre una dichiarazione con la quale si impegna a subappaltare interamente le lavorazioni della stessa categoria scorporabile ad una impresa che applicherà il CCNL per esse indicato al precedente paragrafo 3 (CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, e successivo verbale d'incontro tra Federmeccanica, Assital, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL dell'11 giugno 2024, con cui sono stati previsti nuovi importi dei minimi tabellari, a valere dal mese di giugno 2024 - codice alfanumerico C011) o, in alternativa, dovrà produrre una dichiarazione (dichiarazione di equivalenza) con la quale si impegna a subappaltare interamente le lavorazioni della categoria scorporabile ad una impresa che applicherà un contratto equivalente al predetto CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti - codice alfanumerico C011. Il concorrente dovrà inoltre dichiarare che, in caso di aggiudicazione, ai lavoratori in subappalto saranno garantite le medesime tutele normative ed economiche del CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti - codice alfanumerico C011 (art. 11, comma 5, ed art.102, comma 1, lettera b) del Codice).

d) di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

e) di accettare, in caso di aggiudicazione, le clausole sociali ed i requisiti particolari indicati al paragrafo 9;

f)

f.1)- con riferimento a quanto previsto dai commi 4 e 7 dell'Allegato II.3, di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, a **mantenere il vincolo di assunzione di una quota pari almeno al 30% di giovani e donne;**

f.2) - il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara;

f.3) - di avere assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 oppure di non essere assoggettato agli obblighi assunzionali di cui alla legge n. 68/1999 specificandone le motivazioni;

f.4)- in base al numero dei dipendenti occupati, alternativamente

(Per gli operatori economici che occupano oltre 50 (=cinquanta) dipendenti)

- di **INSERIRE nel FVOE, ove non già presente** copia dell'**ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, **unitamente all'attestazione di conformità** a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero in mancanza di tale trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità e **autorizzando** il Comune di Ravenna alla pubblicazione del rapporto di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3 al Codice

ovvero in alternativa

(Per gli operatori economici che occupano un numero da 15 a 50 dipendenti)

- di **impegnarsi**, in caso di aggiudicazione, a predisporre una **relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, **entro 6 mesi dalla stipula del Contratto, autorizzando il Comune di Ravenna alla pubblicazione della relazione di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3 al Codice;**

- **dichiara** che, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, non ha violato l'obbligo di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 o all'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 (**mancata consegna della relazione di genere entro 6 mesi dalla conclusione del contratto**);

- di **impegnarsi**, in caso di aggiudicazione, a consegnare alla Committente, **entro 6 mesi dalla stipula del Contratto**

una **relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.** La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali, **autorizzando** il Comune di Ravenna alla pubblicazione delle relazioni di cui sopra ai sensi dell'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3 al Codice.

in ogni caso

- di prendere atto che ai sensi dell'art. 1, comma 6 dell'Allegato I.3 al Codice, è prevista l'**applicazione delle penali di cui all'art. 12 comma 1bis del CSA per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso articolo 1 dell'Allegato I.3 al Codice**, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

g) di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

h) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Ravenna** nelle sottosezioni Disposizioni generali – Atti generali raggiungibile al **link indicato al paragrafo 24** e che si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

i) di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 9.6.2020 (prot. Verb. 243);

j) di essere iscritto o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura competente

k) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia,

- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

l) di aver preso visione e di accettare il **trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29 e di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE**, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 e per le altre finalità previste dal Codice.

Inoltre il concorrente DICHIARA sempre mediante la compilazione del **Mod. 1:**

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara **di cui fa parte anche il progetto esecutivo posto a base di gara** ribadendo di non avere riserva alcuna in ordine alla eseguibilità dei lavori in appalto ;

2. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la piattaforma;

3. di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 96 comma 14 del Dlgs 36/2023, l'operatore ha l'**obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95**, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale (FVOE) e che l'omissione della predetta comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'art. 98 del Codice;

4. remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta.

5. di accettare le modalità di comunicazione e pubblicazione degli atti della procedura da parte della stazione appaltante indicate al paragrafo "27 Accesso agli atti";

6. di prendere atto che **nessun segreto tecnico commerciale è presente nell'offerta economica e nella dichiarazione relativa alla illustrazione dettagliata del costo della manodopera** e conseguentemente di acconsentire alla pubblicazione integrale della propria offerta economica e della dichiarazione relativa al dettaglio del costo della manodopera dichiarata;

- di **autorizzare**, nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art 36 commi 1 e 2 del Codice, **la messa a disposizione dell'offerta tecnica presentata con la sola eccezione delle parti che costituiscono segreto tecnico/commerciale come espressamente indicato fin dal momento della presentazione dell'offerta stessa**;

- prende atto altresì che nel caso in cui all'interno della busta tecnica (paragrafo 16 del presente disciplinare di gara) non siano **espressamente indicate** le parti sottratte all'accesso e le relative motivazioni e non sia prodotto un ulteriore file, già oscurato delle parti in argomento, la stazione appaltante procederà alla messa a disposizione dei concorrenti (art. 36 del Codice) dell'offerta presentata da questo concorrente nella sua interezza.

- dichiara di aver preso visione dei luoghi secondo le modalità previste dal presente disciplinare di gara al paragrafo 11.

15.1.A La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella **misura forfettaria di Euro 16,00**.

Il bollo potrà esser pagato con contrassegno telematico allegando all'interno della busta A), copia scansionata del **MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** senza necessità di sottoscrizione digitale.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, **allega**:

- 1)** la dichiarazione di avvalimento;
- 2)** il contratto di avvalimento;
- 3)** il DGUE e le dichiarazioni di cui al **Mod. 3** per ciascuna ausiliaria ed eventualmente il Mod. 3bis;
- 4)** dichiarazioni di impegno dell'ausiliaria di cui all'allegato **Mod 1-ter**;
- 5) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale**, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati (tramite **Mod 1-ter**).

Il concorrente dovrà allegare ai sensi dell'art. 104, comma 4 del D.lgs. 36/2023, la dichiarazione dell'ausiliario di:

- **di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- di essere consapevole che, in base all'art. 104, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto e che in relazione alle verifiche di cui al precedente punto, il responsabile unico del procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento (**preferibilmente utilizzando il mod. 1-ter**).

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità sotto riportate, a pena di inammissibilità dell'offerta. **L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1.A e deve contenere – a pena di esclusione :**

1) relazione dell'offerta tecnica, articolata in tanti paragrafi quanti sono i criteri di valutazione discrezionali (Criteri A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, D1, D2 D3) indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, da caricarsi tramite l'upload del file firmato digitalmente.

La relazione tecnica nel suo insieme non può superare complessivamente le nn. 20 facciate a video formato A4 . Non saranno prese in considerazione le facciate ulteriori a quelle massime stabilite, mentre potranno essere aggiunti allegati grafici che però dovranno riportare solo ed esclusivamente disegni ed eventualmente legende dei simboli grafici. Eventuali testi, note e tabelle non oggetto di quanto richiesto non verranno presi in considerazione.

I concorrenti possono scegliere liberamente la lunghezza di ciascuno dei paragrafi, purché nel suo insieme, complessivamente, la relazione non superi il predetto numero di facciate a video.

La relazione deve essere caricata tramite l'upload di un unico file firmato digitalmente. La mancata presentazione della Relazione Tecnica nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza di alcuni dei singoli paragrafi relativi ai criteri di valutazione discrezionali, comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a zero rispetto al singolo criterio mancante e l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la commissione ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

2) Dichiarazioni relative all'offerta rispetto ai criteri di natura tabellare copia delle relative certificazioni/documentazioni indicate nella tabella di cui al paragrafo 18.1;

3) Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza e copia firmata dell'offerta tecnica oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali come precisato nel successivo paragrafo 16.1 (*eventuale*);

Inoltre l'offerta deve contenere, non a pena di esclusione:

4) Modello 5A – Presentazione del concorrente (d'ora in poi Mod. 5A).

5) Contratto di avvalimento premiale;

ESPLICITAZIONE SUL PUNTO 2) OFFERTA RELATIVA AI CRITERI DI VALUTAZIONE TABELLARI:

Relativamente ai criteri di valutazione (E1, E2, E3, E4) il concorrente dovrà compilare/allegare quanto segue:

- **E3 CRITERIO PREMIANTE - MACCHINE DA CANTIERE ELETTRICI.** Il concorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio dovrà dichiarare quanto previsto nella Tabella di cui al paragrafo 18.1 (CRITERIO E3), utilizzando preferibilmente l'impostazione del **Mod. 5** predisposto dalla stazione appaltante. La mancanza della dichiarazione di offerta darà luogo ad un punteggio pari a zero.

- **E1) CRITERIO PREMIANTE - Registrazione Emas); E2) CRITERIO PREMIANTE - Certificazione ambientale ISO 14001, E4) CRITERIO PREMIANTE - Certificazione di parità di genere in base alla norma UNI/PdR 125:2022):** copia della/e certificazione/i Registrazione/i del concorrente o l'indicazione dei siti informatici in cui siano reperibili e dichiarazione di impegno dello stesso al mantenimento della/e certificazione/i per tutta la durata dell'appalto, da presentare seguendo preferibilmente l'impostazione del **Mod. 5** predisposto dalla stazione appaltante.

Per l'attribuzione dei relativi punteggi ai **predetti criteri tabellari** si precisa che:

- laddove si richieda la **dichiarazione di offerta** la mancanza della stessa comporta l'attribuzione di un punteggio pari a zero (criterio E3);
- laddove oltre alla dichiarazione di offerta venga richiesta anche la produzione di copia di certificazioni/registrazioni (criteri E1, E2, E4), sarà comunque in ogni caso necessaria la presenza di entrambi gli elementi, vale a dire sia della **produzione delle dichiarazioni di offerta tramite il Mod. 5** (o dichiarazioni esattamente equivalenti e rigorosamente rispettose di quanto indicato nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1 e di quanto precisato in calce alla stessa), sia delle **relative CERTIFICAZIONI/REGISTRAZIONI**. Pertanto nel caso in cui siano/sia presente o la sola documentazione probatoria (certificazioni/registrazioni) o le sole dichiarazioni di impegno, verrà attribuito un punteggio pari a zero.

Si precisa altresì che per l'attribuzione dei relativi punteggi ai predetti **criteri tabellari** – anche se viene richiesta la produzione di copia della/e certificazione/i - sarà comunque in ogni caso necessaria la produzione delle dichiarazioni di offerta tramite il Mod. 5 o dichiarazioni esattamente equivalenti e rigorosamente rispettose di quanto indicato nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1 relativa ai predetti criteri di valutazione e di quanto precisato in calce alla predetta tabella.

Pertanto in caso di produzione della sola copia della certificazione senza le relative dichiarazioni non saranno attribuiti i relativi punteggi.

- E5 CRITERIO PREMIANTE “Esperienze pregresse su lavori analoghi. Il concorrente ai fini dell'attribuzione del punteggio come previsto nella Tabella di cui al paragrafo 18.1 dovrà indicare il numero degli interventi analoghi eseguiti seguendo preferibilmente l'impostazione del **Mod. 5** predisposto dalla stazione appaltante. Inoltre **per OGNI singolo intervento analogo dovrà allegare la relativa scheda tecnica** utilizzando preferibilmente il **Mod. 6** messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. Saranno valutati fino ad un massimo di 6 lavori analoghi.

Trattandosi di informazioni costituenti offerta, **non si procederà ad alcun soccorso istruttorio** nel caso in cui i dati riportati nelle schede tecniche (**come da Mod. 6**) o in altra documentazione prodotta, risultino carenti o comunque non evidenzino chiaramente i dati necessari ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Si precisa che gli operatori economici **non possono presentare varianti in sede di offerta (varianti progettuali)**. Gli stessi, sempre nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del CSA, dei CAM Edilizia e di tutte le altre condizioni stabilite nei documenti di gara, possono presentare in sede di offerta per la parte tecnico/qualitativa, miglioramenti ed integrazioni, assumendo a riferimento i criteri di valutazione elaborati dalla stazione appaltante di cui al successivo paragrafo 18 e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o particolari descritte nel CSA e nei CAM. Tali proposte non costituiscono varianti in sede di offerta (varianti progettuali) e sono ricomprese nell'importo complessivo dell'appalto.

L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi sopra illustrati da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

Si precisa, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica non comporta l'attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall'offerta economica presentata in sede di gara.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto e la relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata nell'ambito dell'importo contrattuale (determinato dal ribasso offerto) che deve risultare, anche a tal fine, adeguato. Inoltre, in questo caso, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica trovano adeguata copertura nei margini complessivi di quanto offerto.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di carattere economico** dalla quale si possa risalire all'entità del ribasso offerto dal concorrente.

16.1 INDICAZIONI IN MERITO ALL' ACCESSO E ALLA MESSA A DISPOSIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA:

L'operatore economico **allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e **una copia firmata dell'offerta tecnica completa adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**.

Si precisa che al fine di consentire alla stazione appaltante di procedere tempestivamente alla messa a disposizione dell'offerta (nei casi e nelle forme di cui all'art 36 del Codice), qualora non sia stato presentato all'interno della busta contenente l'offerta tecnica il file dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata, verrà posta a disposizione degli altri concorrenti l'offerta tecnica completa. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. Si evidenzia che la Stazione Appaltante non aderirà a richiesta di diniego all'accesso a parti della propria offerta tecnica prive di adeguate ed esaustive motivazioni e/o che riguardano parti eccessivamente ampie dell'offerta tecnica in quanto gli offerenti si dovranno limitare a

richiedere il diniego all'accesso solo per quelle specifiche frasi e/o singoli paragrafi che effettivamente contengono informazioni che rappresentano segreti tecnici o commerciali.

A tal fine di precisa che la concreta sussistenza di un segreto industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (c.d. codice della proprietà industriale), è costituito dalle informazioni aziendali e dalle esperienze tecnico-industriali - ivi comprese quelle commerciali «soggette al legittimo controllo del detentore - ove tali informazioni: **a)** siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; **b)** abbiano valore economico in quanto segrete; **c)** siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».

Inoltre si evidenzia che la Stazione Appaltante ritiene che nella definizione di *segreti tecnici o commerciali* non possa ricadere qualsiasi elemento di originalità dei profili tecnici e qualitativi dell'offerta, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, idee e soluzioni differenti da proporre al committente; coerentemente a quanto sostenuto in giurisprudenza si riconosce la natura di "*segreto tecnico/commerciale meritevole di protezione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005, in ossequio a quella giurisprudenza che afferma che la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata a quelle elaborazioni di carattere specialistico, suscettibili di trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti e che siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto, con conseguente interesse a che gli altri concorrenti non ne vengano mai a conoscenza*". (Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Ordinanza n. 2024 del 11.11.2024, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez I sent. 543 del 7.03.2022 e Sez IV n. 203 del 23.01.2023) *Ne consegue che non qualsiasi elemento di originalità del servizio offerto è riconducibile entro la categoria dei segreti tecnici o commerciali, perché è inevitabile che ogni operatore possieda elementi che differenziano la propria organizzazione e la propria offerta in una procedura di tipo comparativo, ma la qualifica di segreto tecnico o commerciale deve essere riservata ad elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che possano trovare applicazione in una serie indeterminata di appalti, e siano in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza* (cfr. T.A.R. Campania, Salerno Sez. II, 24 febbraio 2020, n. 270 e T.R.G.A. Trento sen. n. 158 del 28.10.2024).

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità sotto riportate, a pena di inammissibilità dell'offerta. **L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1.A e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi** (utilizzando preferibilmente il **Mod. 4** messo a disposizione dalla Stazione Appaltante):

1. il ribasso unico percentuale offerto sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara riferito ai lavori a misura soggetti a ribasso di € 2.134.170,67= al netto dei costi sulla sicurezza non soggetti a ribasso, così come indicati al precedente paragrafo 3.4, nonché, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice:

2. il costo della manodopera

3. gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I ribassi percentuale di cui sopra devono essere espressi impiegando al massimo 2 decimali.

La mancata indicazione dei ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera, comporterà l'esclusione dell'offerta, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. L'operatore economico potrà **modificare, cancellare e ritrasmettere** la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta ("**FINE RICEZIONE OFFERTE**").

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica (Criteri A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, D1, D2, D3, E1, E2, E3, E4, E5)	80
Offerta economica (Criterio P)	20
TOTALE	100

Si precisa che le offerte tecniche relative ai criteri discrezionali (D) indicati nella tabella di cui al successivo sottoparagrafo 18.1 e relative ai criteri tabellari T (non soggetti a riparametrizzazione) dovranno essere inserite nella busta telematica contenente l'offerta tecnica.

L'offerta economica dovrà essere inserita nella busta telematica – OFFERTA ECONOMICA.

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

[criteri qualitativi o discrezionali (colonna D)] Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

[criteri quantitativi (colonna Q)] Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. *[non presenti in questa procedura]*

[criteri tabellari (colonna T)] Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è assegnato automaticamente ed in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, così come meglio specificato nella descrizione degli stessi singoli criteri di valutazione.

Si precisa due criteri motivazionali comuni alla valutazione di tutti i criteri discrezionali dell'offerta tecnica sono rappresentati:

- dal rispetto di quanto indicato nel paragrafo 16 del presente disciplinare, dalla chiarezza, sinteticità delle indicazioni contenute nella relazione tecnica che ne valorizzano il contenuto e dalla loro idoneità a tradursi in chiari e precisi obblighi contrattuali, verificabili in fase esecutiva;

- dalla presenza di contenuti e soluzioni calati nella specificità dell'appalto in oggetto mentre saranno valuate con minor favore le offerte che non colgono e/o siano avulse dalle sue specificità.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

Nel seguito si useranno i termini criteri discrezionali o criteri qualitativi come sinonimi riferendosi entrambi ai criteri con “Punteggi discrezionali” (D).

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Punti Totali MAX	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX
A	VALORE TECNICO E QUALITATIVO DELLE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE (IMPIANTI MECCANICI)				
A1	Proposte migliorative sulle specifiche dei macchinari previsti nella fase di realizzazione degli impianti meccanici. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: qualità dei materiali con particolare riferimento alle caratteristiche funzionali, all'affidabilità, alla durabilità, alle prestazioni energetiche e alla riduzione dei costi di manutenzione. Nello specifico si valuterà: - prestazioni energetiche delle macchine frigorifere che si intendono utilizzare: valore Global Warming Potential (GWP) del refrigerante utilizzato, valori del Coefficient of Performances (COP) e Energy Efficiency Ratio (EER) nelle condizioni di riferimento EN 14511:2018, valore di ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio), il valore IPLV (Integrated Part Load Value); - caratteristiche acustiche delle macchine frigorifere che si intendono utilizzare: valori dei livelli sonori misurati secondo UNI EN ISO 9614-2; - caratteristiche e dotazioni tecnologiche delle macchine frigorifere: compressore scroll alta efficienza, ventilatori elicoidali con regolazione a velocità variabile, gruppo di pompaggio lato utilizzo con doppia pompa inverter, misuratore energia, demand limit, gestione automatica di un gruppo di unità, evaporatore a fascio tubiero (collaudo PED), pressostato differenziale con protezione antigelo, quadro elettrico a bordo macchina con regolazione PID della temperatura dell'acqua, controllo rotazione automatica dell'avviamento dei compressori, compensazione del set-point con sonda aria esterna, modulo per supervisione MODBUS;	10	10		

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Punti Totali MAX	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX
	- caratteristiche costruttive delle macchine frigorifere: struttura portante in lamiera d'acciaio 30/10, zincatura a caldo (parti non in vista) e verniciatura a polveri poliestere (parti in vista), scambiatore interno ad espansione diretta in acciaio inox AISI 316 con piastre saldobrasate, scambiatore esterno a micro canale in alluminio saldato in un corpo unico, ventilatori con pale di lamiera in alluminio rivestire in PP, circuito frigorifero in rame brasati e tubazione di aspirazione isolata termicamente con elastomero a celle chiuse; - eventuali brevetti relativi a soluzioni tecnologiche innovative adottate nelle macchine termo-frigorifere che si intendono utilizzare.				
A2	Proposte migliorative sulle specifiche dei materiali e apparecchiature previsti nella fase di realizzazione degli impianti meccanici. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: qualità dei materiali con particolare riferimento alle caratteristiche funzionali, all'affidabilità, alla durabilità. Nello specifico si valuterà: - qualità costruttiva del circuito mediante: presenza di collettori ad alta resistenza; tubazioni in acciaio con protezioni certificate superiore a ISO 12944 C3-H finalizzati a ridurre il rischio di corrosione sotto isolamento, supporti antisismici e rinforzati; - durabilità e manutenibilità mediante: protezione dalla corrosione, componenti con garanzie estese, materiali certificati per lunga durata del servizio; - affidabilità del circuito primario attraverso: possibilità di sostituzione delle pompe senza svuotamento dell'impianto e configurazioni che consentano il mantenimento del servizio in caso di guasto.	2	2		
A3	Proposte migliorative sul commissioning energetico e formazione nella fase di realizzazione degli impianti meccanici. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale, si valuterà: - presentazione di un piano di commissioning energetico tramite relazione energetica nella quali si riporti dati di prestazione misurabili e verificabili; - taratura iniziale e stagionale del sistema di monitoraggio e ottimizzazione del sistema di generazione multi-chiller, piano di formazione degli operatori e gestori dell'impianto, presenza di manuale operativo, assistenza da remoto per i primi 24 mesi	2	2		
A4	Proposte migliorative sulla continuità di servizio degli impianti meccanici. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: Nello specifico si valuterà la presenza di - logiche automatiche di backup e di sostituzione delle unità indisponibili senza intervento dell'operatore; - rotazione automatica delle macchine e bilanciamento delle ore di funzionamento per aumento della vita utile dei compressori; - ridondanza delle apparecchiature critiche (pompe, sonde, alimentazioni, dispositivi di controllo); - gestione automatica delle condizioni di allarme; - sistemi di diagnostica preventiva e manutenzione predittiva con monitoraggio da remoto.	3	3		
A5	Proposte migliorative sulla strumentazione specifica in dotazione al concorrente utilizzata in fase di realizzazione, collaudo e di taratura degli impianti. Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: descrizione della strumentazione specifica nella disponibilità del concorrente da utilizzare in fase di collaudo e di taratura degli impianti realizzati. Nello specifico si valuterà (a titolo indicativo e non esaustivo): - Predisposizione di un piano di Measurement & Verification (M&V) conforme ai principi dell'International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP), finalizzato alla verifica continua delle prestazioni energetiche della centrale di teleraffrescamento; - predisposizione di pozzetti e prese di misura permanenti per facilitazione delle future verifiche e manutenzioni: pozzetti e prese di misura anche ridondanti (sonde Pt100 classe A di temperatura, sensori di pressione, misuratori di portata con classe $\leq \pm 0,5\%$) - fornitura dei certificati ACCREDIA (o equivalenti) della strumentazione utilizzata per collaudo, taratura e verifica funzionale;	3	3		

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Punti Totali MAX	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX
A6	Proposte migliorative su servizi post-installazione delle macchine: Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: descrizione specifica sulla diffusione e sulla capillarità dei centri assistenza dei macchinari che si intendono installare - presenza di centri assistenza tecnica (CAT) e loro diffusione territoriale entro 80 km dal luogo di installazione. - servizio di pronto intervento per guasto entro 6 ore per i primi 24 mesi - l'estensione della garanzia Full Risk sulle apparecchiature costituenti la centrale di teleraffrescamento (gruppi frigoriferi, sistema di supervisione, pompe, quadri elettrici e strumentazione), comprensiva di ricambi, manodopera, assistenza specialistica e aggiornamenti software, rispetto alla durata minima prevista dai documenti di gara.	4	4		
B	VALORE TECNICO E QUALITATIVO DELLE SOLUZIONI IMPIANTISTICHE (IMPIANTI ELETTRICI)				
B1	Proposte migliorative sulle caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali dei moduli fotovoltaici Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - resistenza alla grandine secondo IEC 61215 in classe superiore a quella del modulo di progetto (HW35) - garanzia del prodotto (materiali e lavorazione) superiore a quella del modulo di progetto (30 anni) - garanzia sul degrado annuale superiore a quella del modulo di progetto (90,3% a 30 anni) - efficienza del modulo superiore a quella del modulo di progetto (22,5%) - coefficiente di temperatura sulla potenza superiore a quella del modulo di progetto (- 0,24%/°C)	7	7		
B2	Proposte migliorative sulle specifiche degli inverter dell'impianto fotovoltaico Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - presenza di sistemi avanzati di gestione termica attiva, finalizzati a garantire il mantenimento delle prestazioni nominali in condizioni ambientali gravose, minimizzando i fenomeni di derating e incrementando l'affidabilità e la vita utile dei componenti elettronici, prevedendo ad esempio schede elettroniche con conformal coating, grado di protezione IP66/IP67, ventilazione ridondata o controllata, monitoraggio continuo delle temperature esterne; - dotazione di garanzia del costruttore non inferiore a 10 anni, comprensivi costi di spedizione e manodopera. - presenza di dispositivi di protezione contro le sovratensioni transitorie coordinati lato continua e lato alternata, integrati o dedicati, corredati da sistemi di monitoraggio dello stato di efficienza degli SPD, finalizzati a ridurre il rischio di guasto e ad incrementare la continuità di esercizio dell'impianto fotovoltaico ad esempio protezione lato continua (DC) Tipo 1+2, protezione lato alternata (AC) SPD Tipo 2.	5	5		
B3	Proposte migliorative sulla struttura di protezione degli inverter dell'impianto fotovoltaico Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - Presentazione di soluzioni che prevedano una revisione e ottimizzazione della struttura prevista a progetto con l'obiettivo di migliorare l'inserimento architettonico dell'opera delle strutture dedicate alla protezione degli inverter nonché di ridurre gli effetti dell'irraggiamento solare diretto, degli agenti atmosferici, degli urti accidentali e degli atti vandalici, garantendo migliori condizioni di esercizio, maggiore affidabilità e maggiore durabilità delle apparecchiature elettroniche;	3	3		
B4	Proposte migliorative sull'integrazione tra i sistemi di supervisione dell'impianto fotovoltaico e meccanico Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - Individuazione di soluzioni che prevedano l'integrazione dei sistemi di supervisione dell'impianto fotovoltaico e della centrale di tele-raffrescamento mediante piattaforma unica di monitoraggio energetico, con acquisizione centralizzata dei dati, elaborazione automatica di indicatori prestazionali (KPI), reportistica energetica e funzionalità finalizzate all'ottimizzazione dell'autoconsumo dell'energia prodotta da fonte rinnovabile (integrazione dati su un'unica piattaforma, dashboard energetica unica, KPI automatici e reportistica, funzioni di ottimizzazione energetica e supporto decisionale).	2	2		
B5	Proposte migliorative sull'integrazione di un sistema di monitoraggio per le apparecchiature installate nella cabina di trasformazione MT/BT Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: saranno premiate le soluzioni che prevedano sistemi avanzati di supervisione e gestione allarmi della cabina elettrica, integrati con i sistemi di monitoraggio dell'impianto, finalizzati al controllo continuo dei parametri elettrici, alla diagnosi preventiva delle anomalie, alla notifica automatica degli eventi e alla riduzione dei tempi di intervento e di fermo impianto: - monitoraggio termico permanente del trasformatore e temperatura ambiente del locale cabina; - stato interruttori e anomalie UPS;	2	2		

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Punti Totali MAX	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX
	- notifica automatica degli allarmi su più canali; - integrazione in un'unica piattaforma di supervisione con fotovoltaico e centrale frigorifera; - analisi della qualità dell'energia (armoniche, squilibri, cosφ); - funzioni di manutenzione predittiva basate sui dati acquisiti.				
C	VALORE TECNICO E QUALITATIVO PENSILINE FOTOVOLTAICHE				
C1	Proposte migliorative sulle specifiche tecniche della pensilina fotovoltaica Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: saranno premiate le soluzioni che prevedano benefici in termini di durabilità, sicurezza, manutenzione, resistenza agli eventi climatici, integrazione impiantistica e fruibilità del parcheggio: - incremento delle prestazioni strutturali rispetto ai requisiti minimi da progetto in riferimento all'azione del vento; - miglioramento della durabilità degli accoppiamenti metallici mediante sistemi certificati di protezione dalla corrosione galvanica tra elementi in alluminio e acciaio, corredati da relazione tecnica del produttore e garanzia di durabilità; - incremento dell'altezza utile rispetto a quella di progetto; - soluzioni finalizzate alla protezione della struttura dagli urti accidentali dei veicoli prevedendo sistemi sostituibili senza interventi strutturali; - estensione della garanzia sulla struttura portante e sugli elementi di fissaggio maggiore di quella prevista a progetto (5 anni)	6	6		
C2	Proposte migliorative sulla quantità di pensiline e moduli fotovoltaici Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: saranno premiate le soluzioni che prevedano senza oneri aggiuntivi la fornitura e posa in opera di un numero di pensiline fotovoltaiche superiore a quello previsto nel computo metrico estimativo (comprendente di strutture, moduli fotovoltaici, inverter, cavi elettrici, quadri, ecc.).	4	4		
D	VALORE ORGANIZZATIVO DEL CANTIERE				
D1	Tempi e modalità di realizzazione dei lavori Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - dettagliata descrizione delle fasi di realizzazione dei lavori con riferimento alle tempistiche previste nel cronoprogramma ed alla necessità di realizzare l'avanzamento della spesa richiesto dal decreto di concessione del contributo ATUSS, predisponendo apposite metodologie di controllo dello stato di avanzamento dei lavori attraverso la redazione di un cronoprogramma dei lavori di dettaglio redatto attraverso l'analisi degli aspetti critici che possono condizionare il rispetto dei tempi previsti ed i provvedimenti e le azioni che il Concessionario metterà in pratica al fine di risolvere eventuali criticità; - <u>organizzazione dei lavori in modo tale da garantire per tutta la durata dei lavori la continuità di funzionamento della centrale termo-frigorifera agli edifici serviti.</u>	4	4		
D2	Organizzazione specifica del cantiere / dei cantieri Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: - strumenti, procedure e modalità di gestione dei rapporti della propria struttura con il Comune durante le fasi di realizzazione dei lavori; - efficacia ed adeguatezza delle misure di ordine sia procedurale che organizzativo, anche in termini di apprestamenti provvisori, atte a produrre un elevato livello di sicurezza ai sensi del D. lgs 81/2008 con particolare riferimento alle schermature ed alla compartimentazione delle zone in cui deve essere garantito l'accesso del pubblico nelle diverse fasi dei lavori anche attraverso l'utilizzo di sistemi di controllo degli accessi relativo ai mezzi e al personale addetto ai lavori nonché attraverso l'utilizzo di sistemi di monitoraggio wireless dell'area di cantiere in modo tale da poter verificare in ogni istante lo sviluppo delle attività cantieristiche.	2	2		
D3	Comunicazione ai cittadini durante l'esecuzione dei lavori Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base al seguente criterio motivazionale: efficacia ed adeguatezza di un programma di informazione organizzato che consenta la "visibilità dell'avanzamento dei lavori" e l'aggiornamento sulla tempistica degli stessi.	2	2		
E	ASPETTI LEGATI ALLE CAPACITA' / CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E DI RESPONSABILITA' SOCIALE ED ETICA				

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Punti Totali MAX	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX
E1	CRITERIO PREMIANTE - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE DELLE IMPRESE – REGISTRAZIONE EMAS rilasciate prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte ed in pieno corso di validità (Rif. Par. 3.2.1 D.M. 24.11.2025) (da indicarsi nel modello 5 da inserire nella busta “B” Offerta Tecnica). Rappresentano oggetto di valutazione esclusivamente il possesso della Registrazione EMAS secondo il Regolamento CE n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), in corso di validità unitamente all’impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta registrazione per tutta la durata dell’appalto. I coefficienti di valutazione verranno attribuiti come segue. In caso di offerente in forma singola (<i>fattispecie di cui all’art. 65, comma 2, lettere a), b), c), d) del Codice</i>): nel caso di possesso della Registrazione Emas in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta unitamente all’impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta registrazione per tutta la durata dell’appalto verrà attribuito un coefficiente pari a 1 mentre nel caso in cui la Registrazione non sia posseduta verrà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di offerente con struttura plurisoggettiva di cui all’art. 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice (<i>quindi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE</i>) verrà attribuito un coefficiente pari a 1 se e solo se tutte le imprese componenti il raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE sono in possesso della Registrazione Emas in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta e tutte dichiarino l’impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta registrazione per tutta la durata dell’appalto. Se anche solo uno dei componenti dei soggetti di cui all’art. 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice non sia in possesso della Registrazione e/o non dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta registrazione per tutta la durata dell’appalto, verrà attribuito un coefficiente di valutazione pari a zero. In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) o d) del Codice, verrà attribuito un coefficiente pari a 1 se e solo se sia il consorzio sia tutti i consorziati indicati per l’esecuzione siano in possesso della Registrazione Emas in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta unitamente all’impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta registrazione per tutta la durata dell’appalto. Se il Consorzio o anche solo uno dei consorziati indicati per l’esecuzione non sia in possesso della Registrazione Emas e/o non dichiarare l’impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta registrazione per tutta la durata dell’appalto, verrà attribuito un coefficiente di valutazione pari a zero. In considerazione della circostanza che la stazione appaltante per l’ottenimento del co-finanziamento del presente appalto a valere sul FESR Emilia Romagna 2021-2027 nell’ambito della “Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile – Atuss”, si è impegnata ad aggiudicare l’appalto a soggetti in possesso di un sistema certificato di gestione ambientale (ISO 14001 o registrazione EMAS), non è consentito per il presente criterio e per quello di cui al successivo punto E2 l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento premiale dovendosi ricondurre il possesso della Certificazione e/o registrazione di cui trattasi direttamente all’appaltatore.	5			5
E2	CRITERIO PREMIANTE - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE DELLE IMPRESE – CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001 rilasciate prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte ed in pieno corso di validità (Rif. Par. 3.2.1 D.M. 24.11.2025) (da indicarsi nel modello 5 da inserire nella busta “B” Offerta Tecnica). Rappresentano oggetto di valutazione esclusivamente il possesso della Certificazione ambientale ISO 14001 in corso di validità rilasciata da enti di certificazione accreditati unitamente all’impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell’appalto. La certificazione richiesta per l’attribuzione del punteggio premiale relativo al presente criterio di valutazione si intende accettabile qualora sia rilasciata da un «organismo di valutazione della conformità» come definito al punto I dell’allegato II.8 al d.lgs. 36/2023 e, quindi, non solo da un organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 ma anche da organismi di valutazione della conformità autorizzati, per l’applicazione della normativa dell’Unione europea di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull’accreditamento, a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008. I coefficienti di valutazione verranno attribuiti come segue: In caso di offerente in forma singola (<i>fattispecie di cui all’art. 65, comma 2, lettere a), b), c), d) del Codice</i>): nel caso di possesso della Certificazione ambientale ISO 14001 in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta unitamente all’impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell’appalto verrà attribuito un coefficiente pari a 1 mentre nel caso in cui la certificazione non sia posseduta verrà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di offerente con struttura plurisoggettiva di cui all’art. 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice (<i>quindi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE</i>) verrà attribuito un coefficiente pari a 1 se e solo se tutte le imprese componenti sono in possesso della Certificazione ambientale ISO 14001 in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta e tutte dichiarino l’impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell’appalto.	5			5

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Punti Totali MAX	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX
	Se anche solo uno dei componenti dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice non sia in possesso della certificazione e/o non dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto, verrà attribuito un coefficiente di valutazione pari a zero. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) o d) del Codice, verrà attribuito un coefficiente pari a 1 se e solo se sia il consorzio sia tutti i consorziati indicati per l'esecuzione siano in possesso della Certificazione ambientale ISO 14001 in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta registrazione per tutta la durata dell'appalto. Se il Consorzio o anche solo uno dei consorziati indicati per l'esecuzione non sia in possesso della Certificazione ambientale ISO 14001 e/o non dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto, verrà attribuito un coefficiente di valutazione pari a zero. In considerazione della circostanza che la stazione appaltante per l'ottenimento del co-finanziamento del presente appalto a valere sul FESR Emilia Romagna 2021-2027 nell'ambito della "Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile – Atuss", si è impegnata ad aggiudicare l'appalto a soggetti in possesso di un sistema certificato di gestione ambientale (ISO 14001 o registrazione EMAS), non è consentito per il presente criterio e per quello di cui al precedente punto E1 l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento premiale dovendosi ricondurre il possesso della Certificazione e/o registrazione di cui trattasi direttamente all'appaltatore.				
E3	CRITERIO PREMIANTE - MACCHINARI DA CANTIERE ELETTRICI (Rif. Par. 3.2.13 D.M. 24.11.2025) (da indicarsi nel Mod. 5 da inserire nella busta "B" Offerta Tecnica). Con riferimento al presente criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione come segue. Il concorrente otterrà il punteggio massimo (coefficiente di valutazione pari ad uno) se utilizzerà <u>esclusivamente</u> macchinari a propulsione e movimento elettrico. Nel caso in cui non vengano utilizzati esclusivamente macchinari elettrici il coefficiente di valutazione sarà pari a zero. Qualora il concorrente dichiari in offerta che utilizzerà esclusivamente macchinari a totale propulsione e movimento elettrico, in fase esecutiva non potrà utilizzare macchinari non elettrici e tale vincolo diverrà una clausola essenziale del contratto d'appalto, la cui inosservanza comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con l'incameramento della garanzia definitiva. Alla consegna lavori l'impresa dovrà presentare <u>idonea documentazione tecnica</u> di comprova delle caratteristiche tecniche dei macchinari a totale propulsione e movimento elettrico.	3			3
E4	CERTIFICAZIONE PARITÀ DI GENERE Certificazione di parità di genere rilasciata prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte ed in pieno corso di validità (da indicarsi nel Mod. 5 da inserire nella busta Offerta Tecnica). Rappresenta oggetto di valutazione esclusivamente il possesso della Certificazione di parità di genere secondo la prassi UNI/PdR 125:2022 rilasciata da organismi di certificazione accreditati presso Accredia. I coefficienti di valutazione verranno attribuiti come segue: - nel caso di concorrente singolo (fattispecie di cui all'art. 65, comma 2, lettere a), b), c), d) del Codice) qualora l'operatore economico sia in possesso della Certificazione di parità di genere e dichiarare l'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto: coefficiente = 1; - In caso di concorrente con struttura plurisoggettiva fattispecie di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g) ed h) del Codice, quindi RTI, consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE sarà attribuito un coefficiente pari ad 1 se si dimostri che almeno 1 dei componenti il raggruppamento sia in possesso della certificazione in validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte unitamente all'impegno, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta certificazione per tutta la durata dell'appalto, diversamente sarà attribuito un coefficiente pari a zero; In tutti i suddetti casi di offerenti con struttura plurisoggettiva, se all'interno degli stessi c'è un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) o d) del Codice, per la valutazione della certificazione in capo agli stessi consorzi si applicheranno le regole stabilite per i consorzi in calce alla presente tabella. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) o d) del Codice, si procederà come descritto in calce alla presente tabella.	2			2
E5	ESPERIENZA PREGRESSA Esperienza pregressa su lavori analoghi (da indicarsi nel Mod. 5 e utilizzando le schede tecniche di cui al Mod 6 da inserire nella busta "B" OFFERTA TECNICA) Aver eseguito direttamente nell'ultimo quinquennio - decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara -	4			4

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	Punti Totali MAX	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX
	interventi analoghi per complessità e dimensione (REALIZZAZIONE CAMPI FOTOVOLTAICI SU PENSILINE E RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE DI CENTRALI FRIGORIFERE). Verrà attribuito il seguente coefficiente per un numero di lavori eseguiti direttamente nell'ultimo quinquennio decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, fino ad un massimo di 6 lavori analoghi valutabili, per i quali sia stato emesso Certificato di Collaudo Positivo o Certificato di Regolare Esecuzione come segue: - meno di 4 lavori analoghi=coefficiente pari a zero per mancanza del numero minimo di referenze richieste per il punteggio; 4 lavori analoghi= coefficiente di 0,5 5 lavori analoghi= coefficiente di 0,75 6 o più lavori analoghi= coefficiente di 1. Gli interventi dichiarati saranno valutati se eseguiti <u>direttamente dal concorrente</u>, in qualità di appaltatore, subappaltatore, consorziato esecutore integralmente in una quota ALMENO PARI all'importo del presente appalto per le tipologie di lavorazioni sopra descritte. In caso di RTI, GEIE ciascuna impresa dovrà presentare la propria dichiarazione . Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio la quota eseguita dal consorzio potrà essere valutata appieno solo se il medesimo consorzio è indicato nella presente procedura. L'intervento eseguito in RTI sarà valutato pro-quota, ovvero limitatamente alla parte di lavori effettivamente ed ufficialmente eseguita dall'operatore economico concorrente (mandante o mandataria), come risultante dal Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) o dal Certificato di Regolare Esecuzione (CRE). Il punteggio complessivo verrà attribuito facendo una media ponderata dove il "peso" assegnato a ciascuna impresa sarà pari alla quota di appalto dalla stessa assunta ed eseguita in caso di aggiudicazione che non dovranno poi essere modificate. In caso di avvalimento premiale, il punteggio sarà attribuito a condizione che il contratto di avvalimento specifichi, in modo puntuale e concreto, le risorse umane e i mezzi tecnici messi a disposizione per l'intera durata dell'appalto, garantendo l'effettivo trasferimento del know-how e il coinvolgimento operativo dell'impresa ausiliaria nell'esecuzione dei lavori. Trattandosi di informazioni costituenti offerta, non si procederà ad alcun soccorso istruttorio nel caso in cui i dati riportati nella scheda (come da Mod. 6 predisposto dalla stazione appaltante) risultino carenti o non evidenzino chiaramente l'emissione dei Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) o il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE). Inoltre al fine dell'attribuzione del punteggio, l'operatore economico dovrà produrre, per ciascun intervento l'Attestazione di conformità tecnica (es. relazione del conto finale del Direttore Lavori o certificato di collaudo tecnico funzionale meccanico ed elettrico) Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sono considerati lavori analoghi gli interventi che presentano caratteristiche tecniche assimilabili sotto il profilo strutturale, funzionale e della complessità esecutiva rispetto all'oggetto dell'appalto. In particolare rientrano tra gli interventi analoghi: - Realizzazione di sistemi multi-chiller per produzione di acqua refrigerata con sistema di gestione e monitoraggio con particolare riferimento a: - impianti di tele-raffrescamento ad uso residenziale, commerciale e industriale; - sistemi multi-chiller con potenzialità complessiva di installazione maggiore di 1 MW calcolata a temperatura esterna 35 °C; - impianti centralizzati termo-frigoriferi con potenzialità superiore a 1 MW; - Realizzazione di campi fotovoltaici con potenza di picco e tipologia comparabile su pensiline ad elementi prefabbricati: - su parcheggio con numero di posti auto superiore a 100; - campo fotovoltaico superiore a 500 kW. - Realizzazione di cabine di MT/BT in elementi prefabbricati comprensiva di fornitura e posa in opera dell'elettro meccanica, impianti ausiliari e di terra, cablaggi: - in siti industriali; - potenza stimata maggiore di 400 kVA.				
		Punti	Punti D	Punti Q	Punti T
	Totale offerta tecnica	80			

Per quanto concerne la **Certificazione della parità di genere (criterio E4)**, in caso di consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili [art. 65, lett. b), c) e d) del Codice] si puntualizza quanto segue:

- se il **consorzio stesso oppure ALMENO UNA delle consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori**, attesteranno il possesso della certificazione di parità di genere unitamente alla formalizzazione dell'impegno al mantenimento della stessa per tutta la durata dell'appalto nel caso di aggiudicazione (*preferibilmente tramite il Mod. 5*), la commissione attribuirà il **punteggio pieno previsto per il predetto criterio**.

Qualora invece, relativamente al criterio di cui sopra, nè il consorzio, né nemmeno una delle consorziate indicate come esecutrici siano in possesso della certificazione e/o non formalizzino l'impegno al mantenimento della stessa per tutta la durata dell'appalto nel caso di aggiudicazione, la commissione attribuirà un **punteggio pari a 0 (zero)**.

Nel caso in cui la certificazione di cui sopra sia posseduta dalla/e consorziata/e indicata/e per l'esecuzione, il consorzio si impegna a non sostituire, per tutto il periodo di validità dell'appalto, la/e consorziata/e indicata/e ovvero nel caso in cui la sostituzione sia inevitabile verrà/anno individuata/e altra/e consorziata/e in possesso della medesima certificazione dichiarata. Inoltre la dichiarazione di impegno a mantenere la certificazione sopra indicata per tutta la durata dell'appalto è da ritenersi riferita e vincolante per la/e consorziata/e indicata/e per l'esecuzione dell'appalto.

Non verranno attribuiti punteggi intermedi.

Soglia di sbarramento

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui, con riferimento ai criteri tabellari "E1 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE DELLE IMPRESE – REGISTRAZIONE EMAS" ed "E2 - SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE DELLE IMPRESE – CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001", consegua un punteggio totale per entrambi i criteri inferiore alla soglia minima di sbarramento pari 5 punti.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrizzazione di cui al paragrafo 18.4. Le offerte che non superano la soglia di sbarramento non parteciperanno alla riparametrizzazione.

Ai sensi dell'art 108 comma 10 del Codice si precisa che qualora nessuna offerta soddisfi il suddetto livello qualitativo minimo richiesto per superare la soglia di sbarramento la stazione appaltante non aggiudicherà la gara.

Omissis [criteri quantitativi (colonna Q)]

[criteri tabellari (colonna T)] Quanto ai **criteri di valutazione tabellari E1, E2, E3, E4, E5** cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla **colonna "T"** della tabella di cui al precedente paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato, **automaticamente** come meglio specificato nella descrizione del criterio di valutazione.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

[criteri discrezionali o qualitativi (colonna D)] A ciascuno dei criteri discrezionali o qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna **"D"** della tabella, è attribuito un **coefficiente - variabile tra zero e uno**, da parte di ciascun commissario di gara.

I **coefficienti di valutazione** saranno attribuiti **per ogni criterio di natura qualitativa/discrezionale** come segue:

a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, legato al **grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri valutativi) stabiliti nella tabella di cui sopra**. Per rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi, vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni dalla Commissione:

Rispondenza dell'offerta ai criteri motivazionali	Coefficiente
Eccellente/Massima	1
Ottima	0,9
Buona	0,8
Discreta	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,5
Scarsa	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguata	0,2
Totalmente inadeguata	0,1
Nulla	0

b) per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio esaminato, la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, al fine di ottenere il **coefficiente medio da applicare al medesimo**.

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Con riferimento al criterio P – offerta economica tramite ribasso offerto sull'elenco prezzi, sarà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$P_i = (R_i/R_{\max})^{0,4} \text{ dove:}$$

$R_{\max}$ = Ribasso massimo offerto in sede di gara

R_i = Ribasso offerto dal concorrente *i-esimo*.

In riferimento alle offerte economiche, si puntualizza che sono ammesse solo offerte in ribasso. Le offerte in aumento **saranno escluse** dalla presente gara; in caso di discordanza tra i valori economici offerti in lettere ed in cifre numeriche, prevarranno i valori offerti in lettere.

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione giudicatrice – dopo l'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche ed economiche - formerà la graduatoria finale complessiva in base al **metodo aggregativo compensatore** come esplicitato nella seguente formula matematica:

[formula 18.4]

$$P_i = CA1i \text{ riparam.} \times PA1 + CA2i \text{ riparam.} \times PA2 + CA3i \text{ riparam.} \times PA3 + CA4i \text{ riparam.} \times PA4 + CA5i \text{ riparam.} \times PA5 + CA6i \text{ riparam.} \times PA6 + CB1i \text{ riparam.} \times PB1 + CB2i \text{ riparam.} \times PB2 + CB3i \text{ riparam.} \times PB3 + CB4i \text{ riparam.} \times PB4 + CB5i \text{ riparam.} \times PB5 + CC1i \text{ riparam.} \times PC1 + CC2i \text{ riparam.} \times PC2 + CD1i \text{ riparam.} \times PD1 + CD2i \text{ riparam.} \times PD2 + CD3i \text{ riparam.} \times PD3 + E1i \times PE1 + E2i \times PE2 + E3i \times PE3 + E4i \times PE4 + E5i \times PE5 + CP \text{ off. econ. } i \times PP \text{ off. econ.}$$

dove:

- P_i è il punteggio complessivo totale attribuito all'offerta del concorrente *i-esimo*;

- $CA1i \text{ riparam.}, CA2i \text{ riparam.}, CA3i \text{ riparam.}, CA4i \text{ riparam.}, CA5i \text{ riparam.}, CA6i \text{ riparam.}, CB1i \text{ riparam.}, CB2i \text{ riparam.}, CB3i \text{ riparam.}, CB4i \text{ riparam.}, CB5i \text{ riparam.}, CC1i \text{ riparam.}, CC2i \text{ riparam.}, CD1i \text{ riparam.}, CD2i \text{ riparam.}, CD3i \text{ riparam.}$, sono i coefficienti riparametrati attribuiti nei **criteri discrezionali A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, D1, D2, D3**, dopo la riparametrazione, al concorrente *i-esimo*;

- $E1i, E2i, E3i, E4i, E5i$, sono i coefficienti attribuiti ai criteri tabellari (che non sono soggetti a riparametrazione) al concorrente *i-esimo*, relativamente ai criteri tabellari **E1, E2, E3, E4, E5**;

- $PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PC1, PC2, PD1, PD2, PD3$, sono i **pesi** dei criteri di valutazione discrezionali **A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, D1, D2, D3**;

- $PE1, PE2, PE3, PE4, PE5$, sono i **pesi** dei criteri di valutazione tabellari **E1, E2, E3, E4, E5**;

(n.b. la somma dei pesi dei criteri discrezionali e di quelli dei criteri tabellari sarà complessivamente pari a **80 punti**);

- $CP \text{ off. econ. } i$ è il coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente *i-esimo* ;

- $PP \text{ off. econ.}$ è il peso all'offerta economica **pari a 20 punti**

Per i **criteri qualitativi** per i quali si prevede l'attribuzione di **punteggi discrezionali (D)**, nella formula 18.4 **vengono inseriti i punteggi ottenuti dal concorrente i-esimo dopo la prima riparametrazione** (riparametrazione di primo livello) effettuata in base a quanto di seguito specificato precisando che per i criteri **non suddivisi** in sub-criteri la riparametrazione sarà effettuata a livello del criterio stesso, mentre laddove è previsto che i criteri siano suddivisi in sub-criteri la riparametrazione sarà effettuata solo a livello di sub-criterio e nella formula sopra riportata, si inseriranno i punteggi riparametrati dei singoli sub-criteri.

Per i coefficienti relativi ai criteri tabellari ed a quelli di natura quantitativa la cui formula consenta l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore, come anche per il criterio dell'offerta economica, **non si effettueranno riparametrazioni** e pertanto i relativi punteggi inseriti nella formula 18.4 non presentano l'inciso **riparam.**

Riparametrazione

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun **concorrente ammesso** ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica esclusivamente ai criteri discrezionali di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo (*questi ultimi non presenti nella presente procedura non essendo previsti nella tabella di cui al precedente paragrafo 18.1*). La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio (o sub-criterio laddove previsto) il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. In caso di criteri suddivisi in sub-criteri la suddetta riparametrazione verrà effettuata solo al livello dei singoli sub-criteri e non verrà rieffettuata al livello del criterio. Quindi, in quest'ultimo caso potrebbe anche verificarsi la situazione in cui in un criterio suddiviso in sub-criteri nessun concorrente ottenga in relazione ad esso il punteggio massimo.

Si precisa che è prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle offerte ammesse alla fase di apertura dell'offerta economica. Non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa

alla fase di apertura della busta economica.

Si precisa anche che, qualora un concorrente venga escluso in sede di apertura delle buste - OFFERTA ECONOMICA perchè, ad esempio, non abbia indicato gli oneri della sicurezza aziendale o della manodopera oppure venga escluso in una fase successiva (come ad es. in caso di esclusione per anomalia da parte del RUP oppure qualora, in sede di verifica dei requisiti della prima in graduatoria, si riscontri la sussistenza di una causa di esclusione), **si effettuerà una nuova riparametrazione** dei punteggi delle offerte tecniche inserite nelle buste OFFERTA TECNICA **escludendo dai calcoli l'offerta esclusa**, la quale non rientrerà, naturalmente, nemmeno nei calcoli dei coefficienti da attribuirsi alle offerte economiche e, comunque, in tutti quelli da effettuarsi per la determinazione della graduatoria finale di cui alla formula [18.4], compresi i calcoli dei punteggi degli eventuali criteri/sub-criteri quantitativi (Q) le cui formule implicano l'attribuzione del punteggio massimo all'offerta relativamente migliore (rapportando ad essa le valutazioni delle altre offerte).

18.5 Consolidamento della graduatoria.

La graduatoria finale formata in base alla formula [18.4] di cui sopra si considererà consolidata nel momento in cui verrà adottata da parte del competente dirigente della stazione appaltante la **determinazione di aggiudicazione**. Quindi, eventuali esclusioni disposte per qualsiasi ragione successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della graduatoria stessa. Nel caso in cui l'operatore risultato aggiudicatario in base alla suddetta determinazione di aggiudicazione venga successivamente escluso (ad es. ed a titolo esemplificativo in esito a pronunce giurisdizionali) non si ricalcherà la graduatoria ma ci si limiterà ad uno scorrimento della stessa.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" nella pagina dedicata all'appalto come indicato al precedente paragrafo 2.1.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle offerte presentate il giorno 31.8.2026 alle ore 9.00.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 36/2023 in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente alla valutazione delle offerte tecniche presentate entro il termine stabilito e successivamente, in relazione alle offerte che abbiano superato la soglia di sbarramento, alla valutazione dell'offerta economica. Infine si procederà alla verifica della documentazione amministrativa del solo concorrente che ha presentato la migliore offerta come anche indicato nel paragrafo 23. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La *Commissione giudicatrice* procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione giudicatrice procede ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria mediante sorteggio al quale i due migliori offerenti saranno invitati ad assistere tramite formale comunicazione mediante PAD.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la *Commissione giudicatrice* redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancato superamento della soglia di sbarramento rispetto ai criteri E1 e E2 di cui al paragrafo 18;
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento procede in relazione al concorrente risultato prima nella graduatoria approvata dalla commissione giudicatrice, a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione ottenuti prima della relativa riparametrazione, entrambi **pari o superiori ai nove decimi (90%) dei corrispondenti punti massimi** previsti dal presente disciplinare di gara.

Il predetto calcolo è effettuato qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, **laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta**, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice a verificare:

- **l'equivalenza delle tutele** nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale

diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante. A tal proposito si precisa che qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, ai fini della valutazione di equivalenza, si valuteranno le tutele economiche e le tutele normative sulla base di quanto previsto dall'art. 4 dell' All. I.01 del Codice " Contratti collettivi".

Per **"equivalenza delle tutele economiche"** si intende ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'Allegato I.01 un valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 del medesimo articolo almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara e per **"equivalenza delle tutele normative"** uno scostamento limitato a due parametri tra tutti quelli indicati al comma 3, sempre dell'art. 4 dell'Allegato I.01 (Circolare INL n. 2/dd del 28.07.2020 **richiamata da delibera ANAC n. 423 del 5.11.2023 e Relazione Illustrativa al Bando-tipo n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209. A tal proposito, per quel che concerne l'equivalenza delle tutele normative, l'aggiudicatario dovrà indicare per ciascuno dei parametri indicati al comma 3 dell'art. 4** (disciplina concernente il lavoro supplementare; clausole relative al lavoro a tempo parziale; disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi; disciplina compensativa relativa alle festività sopresse; durata del periodo di prova; durata del periodo di preavviso; durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio; disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità; disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori; I) monte ore di permessi retribuiti; disciplina relativa alla bilateralità; previdenza integrativa; sanità integrativa) **l'articolo di riferimento del contratto collettivo applicato dall'aggiudicatario e il corrispondente articolo del CCNL applicato dalla stazione appaltante.**

- **l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9** riguardanti le pari opportunità generazionali e di genere tenuto conto delle prestazioni oggetto del contratto e del mercato di riferimento (art 102 comma 2 del Codice).

Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata **tramite il FVOE**. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria, ove prevista dal disciplinare di gara.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi (come dettagliatamente descritto al precedente punto 18.4) e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

La graduatoria finale si considererà consolidata nel momento in cui verrà adottata da parte del competente dirigente della stazione appaltante la determinazione di aggiudicazione. Quindi, eventuali esclusioni disposte per qualsiasi ragione successivamente all'adozione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della graduatoria stessa.

Divenuta **efficace l'aggiudicazione** ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, **la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 30 giorni, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Codice** anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Codice, non si applicano i termini dilatori di cui all'articolo 18 comma 3 e 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 del Codice l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario – ove prevista dal disciplinare di gara - è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 comma 4 del Codice ed in conformità agli schemi approvato con DM n. 193/2022.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'Allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le **spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, quantificate nel successivo paragrafo 24.1 n. 4).

Nei casi di cui all'art. 124 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

24.1 La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione entro 15 gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett b) del Codice:

1) garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 4 del Codice nei termini e con le modalità sopra indicate;

2) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto;

3) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta;

4) pagamento delle spese contrattuali stimate in complessivi euro 5.023,00= (per diritti di segreteria, imposta di registro ed imposta di bollo);

5) l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" allegata al capitolato speciale di appalto sotto la lettera B), in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, osservando le disposizioni dell'art. 49 del Capitolato stesso.

6) polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 dello schema di contratto;

7) dichiarazioni di cui al paragrafo 2/5 del Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici approvato dal Comune di Ravenna con deliberazione G.C. n. 243/2020.

Si precisa che, la mancata produzione di uno o più documenti nei termini indicati nella lettera di richiesta, se non immediatamente sanata, **entro 3 giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.**

Stante la necessità di procedere celermente alla stipula del contratto **entro 30 giorni dall'aggiudicazione** ai sensi dell'art. 55, comma 1 del Codice, si precisa che **nei 15 gg. successivi al termine fissato dalla stazione appaltante per la produzione della documentazione di cui ai punti precedenti**, l'impresa deve essere disponibile a presentarsi presso la Residenza municipale del Comune di Ravenna, in Piazza del Popolo n. 1, per la sottoscrizione del contratto da stipularsi in **forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del Codice.** Si precisa che la suddetta modalità di stipula discende

inoltre dal vigente Regolamento dei contratti del Comune di Ravenna, il quale all'art. 38 prevede che in caso di procedura aperta, venga adottata la modalità di stipula in forma pubblica amministrativa.

In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, **sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione**. Inoltre si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ove richiesta.

In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ove prevista ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

Si anticipa fin da ora inoltre che, come previsto dal CSA l'appaltatore, **prima dell'inizio dei lavori**, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un **POS** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, avente le caratteristiche previste dal predetto articolo.

Inoltre ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, l'esecutore dei lavori dovrà consegnare al RUP **almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione CAR/RCT** avente le caratteristiche di cui al **CSA** e conforme agli schemi tipo approvati con DM 193 del 16.9.2022.

Saranno materialmente allegati al contratto per farne parte integrante e sostanziale, l'elenco dei prezzi unitari, il capitolato speciale di appalto e il computo metrico estimativo. Tutti i restanti elaborati di progetto a base di gara **formeranno parte integrante del contratto ancorché non verranno materialmente allegati ad esso**.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai seguenti link:

Codice di comportamento:

https://trasparenzaealbo.comune.ra.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/12377?p_p_state=pop_up

PIAO:

<https://trasparenzaealbo.comune.ra.it/web/trasparenza/dettaglio->

trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=155747&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=155769

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD **a decorrere dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.**

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, **l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.** La disponibilità dei documenti sarà comunicata agli interessati tramite la PAD stessa con notifica via PEC (comma 1 art. 36).

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la PAD (comma 2 art. 36).

La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati tramite la PAD stessa con notifica via PEC.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

L'accesso è consentito tramite invio di copia della documentazione tramite la PAD.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal **Responsabile di fase** al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di 10 (=dieci) giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di **accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33.** L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Bologna, Via D'Azeglio 54.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati prevalentemente con strumenti informatici e telematici ed episodicamente con modalità cartacee, per le finalità previste dal Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "**Regolamento UE**"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Per correttezza e trasparenza si informano gli operatori economici che il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 10 Regolamento UE, sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di appalti (ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito "profilo del committente" della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo della gestione della procedura, nonché successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, titolare del trattamento è il Comune di Ravenna, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento, dal Sindaco pro tempore e Responsabile della protezione dati (RPD) è Lepida Spa.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti

Dr. Paolo Neri

documento firmato digitalmente